

CLXXXIX.

TORNATA DEL 24 MARZO 1865.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

Sommario. -- *Omaggi -- Seguito della discussione sul progetto di legge per la Unificazione Legislativa -- Considerazioni del Senatore Calabiana contro, del Senatore Imperiali, in favore -- Riassunto del Relatore -- Presentazione di tre progetti di legge -- Reiezione dell'ordine del giorno proposto dal Senatore Mameli, e della proposta sospensiva del Senatore Ghiglini -- Ritiro dell'emendamento del Senatore Chigi -- Reiezione dell'emendamento del Senatore De Gori -- Proposta di due nuovi emendamenti del Senatore Mameli -- Reiezione del primo -- Dichiarazione di voto del Senatore E. Castelli in ordine al secondo -- Schiarimenti chiesti dal Senatore Sclopis, forniti dal Guardasigilli -- Dichiarazioni dei Senatori Mameli e Sclopis -- Nuove spiegazioni del Guardasigilli e del Senatore Sclopis -- Dichiarazione del Relatore -- Reiezione del secondo emendamento Mameli -- Chiusura della discussione sul matrimonio civile e aggiornamento a domani del seguito della discussione sul Codice civile.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, quelli della Marina, di Agricoltura e Commercio e più tardi intervengono eziandio i Ministri dell'Istruzione Pubblica, dell'Interno, e il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, Segretario, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

Presidente. Rendo conto alla Camera dell'omaggio fattole dal cav. Giovanni Raffaelli, R. Ispettore delle scuole in Modena, di quattro copie di una sua cantica per titolo: *Venezia*.

E di altro fatto dal signor Domenico Retex da Reggio (Calabria) di 125 esemplari di un suo *Scritto contro l'abolizione della pena di morte*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.

Presidente. Riprendendosi la discussione sul progetto di legge per l'unificazione legislativa, accordo la parola al Senatore Calabiana.

Senatore Calabiana. Signori Senatori, vi prego in-

nanzi tutto di usarmi benigna indulgenza, se dopo la splendida discussione che ebbe luogo in questi giorni scorsi sulla proposta di legge intorno il matrimonio civile, io non vi saprò dire cose nuove, ma ripeterò alcune di quelle che furono esposte a voi da molti illustri oratori con grande copia di dottrina e con forbita eloquenza.

Non mi sarei mai creduto di dover ritornare dopo parecchi anni sullo stesso argomento; ma poichè si propone ora nuovamente di cambiare la legislazione civile sul matrimonio, scaverandolo affatto dal rito religioso, permettetemi, o Signori, che io per debito d'ufficio, e per quell'amore che mi stringe alla religione e alla patria, vi dica poche cose sopra questa così importante questione.

Io non entrerò qui a parlare della santità del matrimonio riconosciuta presso tutti i popoli della terra, lo stesso illustre magistrato Relatore della Commissione nominata per esaminare il primo libro del Codice civile riconobbe una tale verità con questa preziosa confessione:

« Ad un atto di tanta importanza (egli dice) ad un atto di tanta importanza per le sorti dell'uomo e per lo sviluppo dell'umana società non poteva rimanere estranea la religione chiamata dall'alta ed arcana sua missione a benedire le gioie e confortare i dolori della

più nobile creatura del divino Fattore. E invero la storia ne attesta che presso tutti i popoli i connubi riceverono una consacrazione di riti religiosi, mercè i quali venivano congiunti al cielo. »

Stabilita questa verità ed accennato che l'istituzione del matrimonio si riferisce a tre ordini di principii, l'ordine naturale, l'ordine politico o civile, e l'ordine religioso, soggiunge il signor Relatore che la sanzione civile e religiosa intrecciandosi spesso negli atti della vita dell'uomo si davano scambievolmente aiuto, autorità, ed efficacia.

Dopo la dichiarazione di questa sola massima io speravo di vedere nella proposta di legge intrecciato lo scambievolmente aiuto, l'autorità ed efficacia delle due autorità religiosa e civile, quando all'opposto non senza sorpresa veggio insinuarsi l'istituzione del matrimonio puramente civile come contratto separato affatto dal Sacramento.

Non è mio pensiero, o Signori, di dimostrare che il contratto e il Sacramento sono una cosa sola inseparabile, indivisa; e che fra i cristiani non può dirsi contratto matrimoniale legittimo che non sia Sacramento.

Nemmeno intendo parlare dell'obbligo che corre ad un legislatore cattolico di emanare leggi che siano conformi ai principii di quella religione che venne posta in cima del nostro Statuto; nè finalmente del bisogno che si ha che la famiglia sia santificata dalle benedizioni del cielo, come la società sorretta dalle massime dell'equità e della giustizia. Tutte cose queste che altri colleghi dottissimi e ben più eloquenti di me obero a dimostrare con i loro preziosi scritti o colla viva loro parola, la quale nei passati giorni veniva religiosamente accolta da tutto il Senato.

Io adunque mi limiterò ad accennare solamente a quell'argomento che si mette innanzi dai propugnatori del matrimonio civile, quello cioè della libertà di coscienza.

La libertà di coscienza, o Signori, fu sovente il tema dei moderni politici; è un tema di cui molti abusano pur troppo, è un tema troppo importante perchè si possa svolgere in un breve ragionamento.

Io so che da altri oratori si accennò a questa difficoltà la quale fu dai difensori del matrimonio ecclesiastico vittoriosamente combattuta. Io però non mi fermerò a trattare la questione sopra questo terreno, anzi la rappresenterò sotto un altro aspetto, e dirò che la libertà di coscienza anzichè violarsi colla sanzione civile del rito religioso, si viola piuttosto colla istituzione del matrimonio civile separato affatto dal Sacramento.

E sapete, o Signori, di chi si viola la libertà della coscienza? Voi violate la libertà di coscienza dei cattolici, e dell'immensa maggioranza perciò del popolo italiano, nè vi paia strana questa mia proposizione, o Signori. Colla istituzione del matrimonio civile voi obbligate a riconoscere come marito e moglie coloro che presso l'ufficiale civile avranno celebrato il loro matri-

monio. Dunque voi costringete a credere ciò che la coscienza e la religione condanna.

Supponete che una sposa abbia contratto matrimonio dinanzi l'ufficiale civile, e poi che lo sposo ricusi di presentarsi alla Chiesa per compiere il rito religioso. La legge civile obbligherà tuttavia la sposa ad entrare nella casa *maritale civile*, che tale si potrà chiamare, e tradir così il proprio onore, la propria coscienza, la propria religione, che le vieta siffatta unione.

Più ancora. Supponete due sposi che abbiano solo celebrato il connubio col rito religioso, e poi che uno di essi rifiuti di compierlo a norma della legge civile, per esempio, il marito, il quale, essendo privo di mezzi di fortuna, poco si curi degli effetti civili. La povera sposa dovrà sempre stare in grandissimo timore di esser scacciata dalla casa maritale come illegittima moglie, e vedere un giorno quell'uomo, cui era dessa vincolata col sacramento, vederlo, dico, passare ad altre nozze davanti l'ufficiale civile. E se mai ella già fosse divenuta madre, vedrebbe i suoi figli, frutto di una unione dalla benedizione di Dio consecrata e santificata, segnati dalla società civile col marchio dell'infamia, senza che possano pronunciare il dolce nome di padre.

Vedete, o Signori, di chi si violi la libertà della coscienza? Si viola la libertà di coscienza di una sposa cristiana.

Nè mi si dica che questi casi sono ipotetici, e che non accadranno. Io che di continuo avvicino il popolo, e lo dico senza vanto, che amo come voi questo popolo di amore sincero, di amore efficace, vi so dire, o Signori, che conviene educare questo popolo alla virtù, e al rispetto della religione e della legge.

Il nostro popolo è buono, o Signori, ma conviene rispettare le sue convinzioni religiose, anzi conviene favorirle nell'adempimento del proprio dovere, quando invece coll'istituzione del matrimonio civile gli si apre un pericolo gravissimo, anzi certissimo d'immoralità e di scandalo. Oh fate piuttosto, o Signori, che il rito religioso cui è annessa la grazia del Sacramento, consecri l'unione maritale di due cuori, e sarà questo il mezzo efficacissimo di cementare la base della famiglia e di assicurare la sorte della società! Oh quanti giovani cuori prima in preda al tumulto delle passioni, a piè dell'ara e nella santità del Sacramento troveranno la pace e la consolazione!

Ma i propugnatori del matrimonio civile, o Signori, ci dicono: noi non respingiamo il rito religioso, desideriamo anzi che le nozze sieno benedette dalla religione, e confidiamo nel sentimento religioso delle nostre popolazioni.

Ma se la cosa è così, o Signori, io ripiglio, e perchè la legge civile dovrà riconoscere un'unione maritale, la quale se si ferma all'atto civile, sarà sempre condannata e considerata sempre dalla Chiesa come illegittima?

Perchè si dimenticherà l'alta missione che ha il legislatore di tutelare la moralità ed il buon ordine della

società? Perché si vorrà disconoscere il sentimento religioso delle nostre popolazioni?

Se non che, si invoca l'esempio del Belgio e della Francia, come se quella legislazione riguardo al matrimonio sia ben accolta dagli uomini più eminenti e savi di quelle due nazioni.

Ma, oltre a quanto rispondeva in proposito ieri l'altro egregio Senatore Mameli, io vorrei che noi ricordassimo quanto ha testè scritto e stampato a questo riguardo l'illustre nostro collega Raffaele Lambruschini, che mi duole di non veder qui presente.

Alla pagina 28 delle sue Considerazioni intorno alla proposta del Codice civile, quanto al titolo che riguarda il matrimonio civile così si esprime:

« Non mi si dica che il matrimonio civile, come lo vorrebbe il nuovo Codice d'Italia, è già stabilito in Francia e nel Belgio. V'è nel Belgio, perchè il Belgio appartenne alla Francia; e fu posto (notate bene) fu posto in Francia, quando la famiglia non si sapeva più dove fosse. Obbligare a dirsi marito e moglie davanti a un rappresentante della società civile, era un progresso; era affermare in qualche modo la famiglia, quando non si conosceva se non il concubinato. Ma in Italia la famiglia è affermata davanti a Dio! si vorrebbe farla scendere ad affermarsi davanti agli uomini. In Francia si volle sollevarla dal concubinato; qui si vorrebbe accostarvela. Ecco la gran differenza.

» E quest'abbassamento (prosegue l'illustre scrittore), questa trasformazione non è cosa atta a commuovere i popoli? non diverrà potente arma in mano a chi combatte gli ordini nuovi? E prudenza, è sapienza di governo, affrontare senza necessità opposizioni che non si vincono con la baionetta e con le carceri, perchè pugnano dalla rocca della coscienza? »

Ora io soggiungerò, o Signori, che voi avete inteso appunto svolti con grande perspicacia e accuratezza i danni gravissimi e l'immoralità che la legislazione civile sul matrimonio in Francia ha tratto seco, e che tuttora si lamentano; danni a cui una pia Associazione protetta e favorita dallo stesso Governo francese, tenta di riparare.

So bene, o Signori, che molti inconvenienti furono ieri l'altro notati da un onorevole Senatore come provenienti dall'attuale legislazione sul matrimonio. Dopo d'aver il medesimo accennato ai diversi Codici che sono in vigore in Italia e commendato il Codice di Parma, siccome quello che pareagli il meno viziato nella legislazione del matrimonio, confessò però che molti inconvenienti si potevano temere dall'applicazione del detto Codice.

Ma, o Signori, il matrimonio civile quale si vuole introdurre tra noi, non sarà forse una sorgente di guai, di immoralità e di scandali?

Il timore di questi pericoli non è solamente fittizio, o Signori, ma reale e pur troppo vero.

Si accennava pure dallo stesso Senatore all'inconveniente di vedere dalla Chiesa tenuti per validi gli spon-

sali contratti colla sola promessa verbale, quando invece nel Codice Albertino si dà azione solamente per gli sponsali contratti in iscritto.

Non è però da far meraviglia di questa distinzione, mentre, siccome il matrimonio consiste nel mutuo consenso degli sposi manifestato alla presenza del parroco e dei testimoni senza che occorra per la sua validità alcun atto in iscritto, così anche gli sponsali sono riconosciuti validi emessi colla semplice promessa verbale, come non ripugna che la legge civile faccia dipendere la sua azione da un atto in iscritto.

Il matrimonio, Signori, è un contratto innanzi tutto naturale, e quindi ha il suo fondamento nel *jus naturae*, come gli stessi sponsali sono regolati dal medesimo diritto.

E quanti contratti anche nello stesso Codice Albertino sono dichiarati legittimi tuttochè intesi solo verbalmente?

Io non parlerò del fatto dell'imbecille che ha contratto matrimonio tuttochè interdetto, mentre non isfugge di certo all'avvedutezza di voi, Signori, che ben sapete potersi dare un individuo interdetto, il quale sia veramente inetto al maneggio de' suoi affari temporali, ma che possa contrarre matrimonio.

Così quando si tratti del matrimonio del minore, vorrei persuaso lo stesso onorevole Senatore che gli Ordinari chiamano a sè le parti interessate per veder modo di provvedere a che sia rispettata l'autorità paterna o quella di chi la rappresenta.

E questa missione di conciliazione converrà sempre esercitarla, e certo con non minore frequenza dopo la istituzione del matrimonio civile.

Si citò ancora un fatto di un interdetto per imbecillità che ha contratto matrimonio all'estero con una parente per dispensa pontificia.

Io non conosco il fatto, Signori, ma, oltrecchè un fatto solo ed isolato non è un grande argomento, chissà, io dico, che coloro, ai quali era devoluto l'asse dell'imbecille interdetto, non avessero un vivo e grande interesse a far sì che l'interdizione fosse pronunciata.

Finalmente mi permetta, non so se sia qui presente l'onorevole Senatore Galvagno, che io gli manifesti la massima mia sorpresa nell'aver ascoltato da lui citati grandi inconvenienti per la rettificazione degli atti civili quando ne occorre il bisogno, e per l'urto che sorge continuamente fra le due podestà, civile ed ecclesiastica.

Signori, ve lo dico ingenuamente, sono pressochè 18 anni che reggo il difficile peso dell'episcopato, eppure non una sola volta mi accadde di avere per quest'oggetto, non dirò già a sostenere qualche urto coll'autorità giudiziaria, ma nemmeno a fare una qualche pratica sul proposito, e debbo dire che le rettificazioni si fanno e si fecero sempre col massimo accordo tra le due autorità. Me ne appello al Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia, me ne appello allo stesso egregio collega Presidente della Corte d'ap-

pello di Casale, che altamente io apprezco, se abbiano mai ricevuto alcun richiamo in proposito, e potrei pure appellarmi con tutta fiducia ai signori Presidenti dei tribunali di prima cognizione di Casale, di Alessandria, d'Asti e di Torino, i quali esercitano la loro giurisdizione in qualche parte della mia diocesi. Lo stesso io spero di poter fare con dei miei colleghi delle antiche provincie.

Signori Senatori. Gli inconvenienti vi saranno finché vi saranno uomini; la perfezione si trova solamente in cielo. Ma è forse vizio della legge civile se insorgono tante liti? Si può forse dubitare dell'integrità dei magistrati?

No, o Signori, che questa bella prerogativa, dirò meglio, questa virtù è proverbiale fra noi. Ma pure quante liti sono rimandate da uno ad un altro tribunale sino al magistrato supremo di Cassazione!

Eppoi io vorrei che si mettessero a pareggio gli inconvenienti che nasceranno dall'istituzione del matrimonio civile con quelli che furono da taluno dei Senatori accennati come effetto dell'attuale legislazione sul matrimonio; sì, vorrei che fossero tutti collocati sulla medesima bilancia, e vedreste tosto, o Signori, da qual parte essa traboccherebbe.

Questa verità è sempre stata così riconosciuta da uomini sommi, che la Commissione legislativa creata dal Re Carlo Alberto non esitava di rispondere alle considerazioni dell'allora Senato di Genova sulla materia del matrimonio con queste nobili parole: « Si conserva come non sarebbe prudente consiglio di stabilire un contratto civile indipendente dall'autorità ecclesiastica, nascendone per tal modo il gravissimo inconveniente di vedere matrimoni dichiarati validi in un foro, ed invalidi nell'altro, cagione di troppo scandalosa confusione per potersi esporre. Essendo poi cattolica la quasi totalità dei sudditi, deve essere la legge la quale non può (badate bene) spogliare un atto così importante di quelle forme e solennità delle quali lo riveste la Chiesa. »

Così pure l'antico Senato di Piemonte, se manifestava in quella circostanza il desiderio di riforme in questa materia del matrimonio, egli ciò nulla meno dichiarava apparire manifesta la necessità ed utilità somma che le accennate riforme fossero regolate e definite d'accordo fra le due potestà, dello Stato e della Chiesa; e ciò diceva l'antico Senato di Piemonte, perchè egli aveva già precedentemente riconosciuto che per gli urti e per le collisioni tra le due potestà, le cose esse si turbano e la veneranda autorità delle leggi molto vi rimette, se non perde affatto della sua efficacia. Gli inconvenienti adunque, ripeto, sono propri degli uomini e cesseranno soltanto col cessare degli uomini.

Ancora una parola, o Signori.

Quando nel 1852 si rigettò dal Senato la proposta di legge sul matrimonio civile, forse che questa illustre Assemblea venne meno nell'estimazione del popolo italiano, o, dirò meglio, dell'Europa? Forse che si oscurò

la gloria della patria nostra e della benemerita monarchia sabauda? Forse che si pose inciampo ai nobili studi, allo slancio dell'ingegno, alla prosperità del commercio, al valore delle armi? Forse che si dolsero le antiche provincie di non aver conseguito la legge sul matrimonio civile? No, Signori, voi lo sapete meglio di me. Permettetemi adunque che io a nome della religione e della patria vi esprima un desiderio, un voto, una preghiera con dirvi: deb, o Signori, non vogliate tramandare ai vostri figli, ai vostri tardi nipoti il triste retaggio del matrimonio civile!

Presidente. Si è fatto or ora inscrivere il Senatore Imperiali, al quale accordo la parola.

Senatore Imperiali. Signori. Dopo una sì lunga e dotta discussione, ognuno di noi ha potuto formarsi un criterio giusto, e avere certa conoscenza di causa sul voto che deve pronunciare in ordine alla legge del matrimonio civile. Ma io questo voto, voglio poter deporre in quell'urna con fronte alta, senza neppure il sospetto di riguardi umani, e con coscienza tranquilla.

Da quanto ho inteso e letto dei discorsi pronunciati in quest'aula, in me si è confermata la convinzione, che questa legge non offende punto la religione cattolica, che è la religione dei miei avi, e che io mi vanto di professare e riverire in tutti i suoi dettami: la legge che noi stiamo per votare regola i rapporti della famiglia, che è la base della società, e lascia piena libertà di adempiere alla cerimonia religiosa, ch'io proclamo altamente esser necessaria ad ogni buon cattolico per la quiete della propria coscienza e per non vivere in peccato mortale. (Rumori)

Io avrei bramato che una tal legge fosse emanata nel nostro Stato d'accordo e col beneplacito della Corte di Roma; ma pur troppo Roma ci ha sempre respinti quando noi chiedevamo la sua annuezza all'attuazione fra noi di qualunque siasi temperamento, che era necessità per noi di prendere onde mettere d'accordo la nostra legislazione colle libere istituzioni che ci reggono.

Vari uomini insigni dello Stato sardo, calcarono la strada da Torino a Roma, e i Balbo, e i Siccardi ed altri insigni personaggi per dottrina e per probità tentarono, a nome del nostro Governo, di persuadere la Curia Romana ad accordarci il suo beneplacito e per la soppressione del foro privilegiato ecclesiastico, e per l'attuazione della legge sul matrimonio civile, e finalmente per la restrizione dei conventi nel Regno di Sardegna, ma sempre invano; oppure una legge sul matrimonio civile esisteva col beneplacito di Roma, e nelle Due Sicilie, e in Francia e in altri Stati della cattolicità. Il foro ecclesiastico era stato abolito in Austria, in Francia e in altri regni pure cattolici, e coll'annuezza di Roma; ma a noi simili concessioni sotto qualsiasi forma, furono sempre negate.

Roma ci accordò la soppressione di alcune feste nell'anno, e il Santo Padre nella sua enciclica proclamava che ciò faceva, spinto dalla considerazione che in Pie-

monte dovevasi col lavoro riparare ai danni sofferti per le guerre sostenute, ed altre calamità a cui era andato soggetto; pure mentre sopprimeva quelle feste, per mezzo dei vescovi comandava ai parroci di continuare in quegli stessi giorni, non più festivi, a celebrare nelle chiese le stesse funzioni di prima; per cui nelle coscienze meno chiaroveggenti s'ingenerò il dubbio se quelle feste fossero state abolite dal Governo e non dalla Chiesa, o quanto meno che la Curia Romana non avesse avuta forzata la mano: e ancora adesso nei comuni rurali specialmente, ancora adesso i contadini non si credono autorizzati a lavorare, e osservano il precetto della festa in quegli stessi giorni come prima dell'abolizione.

Mi pesa troppo il rimprovero che si fa a quelli che sostengono la legge del matrimonio civile di volere in tal modo togliere la religione al popolo. Se menomamente si corresse un tal pericolo, io dichiaro che sarei il primo a negare il mio voto a una simile legge, ma il popolo italiano col suo buon senso vedrà, che noi non abbiamo fatto, che regolare i rapporti della famiglia collo Stato, e che per nulla è impedito ad accostarsi al sacramento della Chiesa, del quale nessun buon cattolico può fare a meno se vuol vivere tranquillo di coscienza.

Nè mi fa impressione l'appunto che si è fatto a questa legge per il caso, che potrebbe darsi, che uno dei coniugi abusando della buona fede dell'altro stipulasse il contratto civile, e poi non volesse celebrare davanti alla Chiesa il matrimonio; perchè io dico, chi impedisce ai coniugi qualunque sianei di ricevere prima la benedizione nuziale dalla Chiesa, e quindi presentarsi dinanzi all'ufficiale civile per sancire il contratto nuziale?

Non pure io credo che si possa dare il caso che l'ufficiale civile possa unire in matrimonio un prete con una donna qualunque, e tanto meno con una monaca, giacchè la legge civile, è vero, che non s'immischia dei doveri di coscienza dei contraenti, ma richiede, che con testimoni sia averato, ch'essi abbiano tutti i requisiti per poter contrarre il matrimonio, e se uno di essi contraenti o tutti e due sieno legati in qualunque siasi modo da doveri di altro stato, che imprima carattere, oh io credo che non si possa interpretare che quei contraenti sieno forniti dei requisiti necessari per essere uniti in matrimonio neppure dall'ufficiale civile. Se per questo incidente che si teme vi fosse ancora qualche oscurità nella legge per impedire tali sconci temuti, il signor Ministro di Grazia e Giustizia parmi che abbia promesso all'onorevole Senatore Galvagno di ripararvi, o coll'avvalersi della facoltà a lui concessa coll'art. 2 della legge sull'unificazione legislativa, o con aggiungere nel Codice penale delle disposizioni che preven-gano simili inconvenienti e allontanino tali timori.

Finora ogni conciliazione fu impossibile tra lo Stato e la Chiesa, perciò noi separando i due poteri ci renderemo indipendenti in ciò che riguarda il civile; se cessando la lotta tra lo Stato e la Chiesa, tra la Croce e il Trono, Roma addimostrandosi più conciliante con

noi esprimerà il desiderio, che pel bene spirituale delle nostre popolazioni la legge sul contratto civile pel matrimonio dovesse riformarsi, chi c'impedirà di appor-tarvi qualsivoglia modificazione?

Anzi aggiungo: se questa legge farà cattiva prova in Italia, ciocchè io non credo, i legislatori di loro moto proprio dovranno mettervi rimedio; ma lo ripeto, in oggi la legge sul matrimonio civile è una ineluttabile necessità per noi.

Presidente. Coll'oratore che ha parlato testè, trovasi esaurita la serie dei Senatori iscritti per la discussione del matrimonio civile; debbo perciò tenere per chiusa la discussione particolare apertasi su questo grave argomento. Seguendo però le nostre discipline, riservo la parola per ultimo al Relatore della Commissione.

Senatore De Foresta, Relatore. Signori Senatori.

Dopo la profonda discussione che dura da parecchi giorni, dopo i dotti ed eloquenti discorsi che vi vennero pronunciati, ingrato e difficile ufficio è il compito del Relatore, che, secondo l'usanza, deve prendere per ultimo la parola.

Più che mai ho bisogno della vostra indulgenza, che imploro riverente.

Vari sono i punti di vista dai quali gli avversari del titolo del Codice civile concernente il matrimonio, lo hanno impugnato. Gli uni lo hanno impugnato principalmente dal punto di vista religioso; un altro ponendosi al punto di vista del diritto naturale; gli altri partendo da quello della morale, della politica e dell'interesse sociale.

Io non seguirò i dotti oratori in tutto ciò che hanno detto in questi tre ordini d'idee.

In una delle precedenti tornate un illustre oratore dichiarava in sulle prime che egli intendeva fare unicamente un discorso di fatto; ma la sua dottrina nelle scienze storiche, nelle legali e nella politica, lo traeva ben tosto fuori della via che si era tracciata, e lo innalzava nelle regioni delle teorie, ciò che nella tornata successiva diede luogo ad una splendida risposta di uno dei membri dell'Ufficio Centrale. Io vi faccio, o Signori, la stessa dichiarazione, intendo io pure di fare un discorso pratico, più di fatto che di teorica, e spero di rimaner fedele al mio programma. Io vi dimostrerò come in un Governo libero come il nostro, la separazione dell'elemento religioso dall'elemento civile nel matrimonio è una necessità ineluttabile, e come questa separazione non sia contraria nè alla religione, nè alla morale.

Anzi tutto però è mio debito di dare due risposte al primo degli oratori, che presero la parola in questa solenne discussione, all'onorevole Mameli.

Egli si mostrava dolente delle parole che leggonsi alla pagina 33 della relazione della Commissione sul Codice civile, là dove l'illustre relatore del 1. libro di detto Codice, il Senatore Vigliani, dice: che la religione, pura emanazione dello spirito umano, sacro vin-

colo che unisce l'uomo al suo divino creatore, rifugge da qualunque coazione.

Io debbo tanto più dare quivi una risposta all'onorevole preopinante, in quanto che l'onorevole Senatore Vigliani, mio amico e collega in quella Commissione, non essendo presente a questa discussione non può rispondere egli medesimo e dileguare la spiacevole impressione che per avventura abbia potuto fare il rilievo del preopinante. Ringrazio l'onorevole Senatore Mameli della benigna interpretazione che egli dava già alle riferite parole, ma credo, o Signori, che queste sieno abbastanza chiare, nè abbiano bisogno d'interpretazione nè indulgenza, nè benigna.

Ecco cosa suonano chiaramente queste parole.

La religione è un attributo di qualunque essere ragionevole, il quale istintivamente sente e riconosce che al di là della natura vi ha un Essere soprannaturale e per noi incomprendibile, che ne fu l'autore, la regola e la conduce ad un fine immutabilmente stabilito, ed ama, teme e spera in questo Essere, e verso di lui si sente attratto come ad un ultimo ed estremo punto obiettivo. Che quest'intimo sentimento, che costituisce il vincolo sacro che lega l'uomo ed il Divino suo Creatore rifugge da qualunque coazione, non potendosi credere, temere e sperare in conformità della legge. Questo è il concetto del dotto ed eloquente Relatore, e ripeto che non ha bisogno d'interpretazione.

L'altra osservazione preliminare che voglio fare al preopinante si è che ella è certamente verità incontestabile e dogma di fede per tutti i cattolici, che il vincolo del matrimonio è uno dei sette sacramenti istituiti da Gesù Cristo; ma non lo è poi ugualmente che, onde questo sacramento abbia luogo, sia indispensabile che il matrimonio si faccia avanti il parroco degli sposi o qualche altro sacerdote da lui o dall'Ordinario delegato. Molti teologi e santi Padri sostengono che le parti stesse possano essere ministri del sacramento e che onde questo esista e gli sposi conseguiscano la divina grazia, basti che contraggano il loro vincolo coll'intenzione di assumere il sacramento, cioè chiamando Iddio in testimoniaio e chiedendone la benedizione.

Questi teologi hanno per loro la testimonianza di 12 secoli, tanti quanti ne corrono dal principio dell'era cristiana fino all'ultimo Concilio Lateranense seguito nel 1215 sotto il pontefice Innocenzo III, che fu il primo che in vista dei grandi mali e degli inconvenienti che derivavano dai matrimoni clandestini fatti cioè dai soli sposi, senza alcuna formalità e senza registrazione, prescrisse che fossero fatti in presenza di due testimoni e del parroco o di un suo delegato. Hanno per essi inoltre il testo istesso del Concilio di Trento; giacchè la parte prima, cioè la parte sacramentale e dogmatica della Sessione 24^a, la quale tratta del matrimonio, dichiara bensì che questo è uno dei sette sacramenti istituiti da Gesù Cristo, e scomunica quelli che affermano il contrario, ma tace intieramente della forma. Della forma ossia della necessità della presenza del parroco e di due o tre testimoni onde

il matrimonio sia valido non si parla che nella seconda parte, cioè nel Decreto *De reformatione*, la quale parte tutti sanno che non ha effetto che come legge civile, dove il Concilio di Trento fu espressamente o tacitamente ricevuto, e vien meno il suo vigore quando più non piaccia allo Stato di mantenerle la sua sanzione. E se qualche dubbio potesse rimanere, basterebbe di riflettere che il Santissimo Sinodo dichiara nulli ed irriti i matrimoni quando non siano seguiti alla presenza del parroco e di due o tre testimoni, confondendo in un solo questi due requisiti, presenza del parroco e presenza di due testimoni, nè di certo si potrebbe sostenere che i testimoni siano essi pure ministri del sacramento.

E se cercassimo poi il motivo per cui quasi tutti gli Stati cattolici con ricevere in questa parte il Concilio di Trento, prescrivessero essi stessi la necessità della presenza del parroco per la validità del matrimonio, noi la troveremmo nella miseranda condizione in cui trovavansi in quei tempi i popoli per riguardo all'istruzione. Ben pochi erano a quell'epoca quelli che sapessero leggere e scrivere, e moltissimi erano i Comuni, borghi e castelli nei quali il parroco era il solo che fosse in grado di scrivere una lettera e di tenere un registro. Onde volendo che i matrimoni, atti di tanta importanza, fossero positivamente accertati e che se ne avesse l'autentico documento, si dovette per necessità ricorrere ai parroci, costituendoli essi stessi ufficiali dello stato civile.

Ma io non mi attenderò di parlare di teologia in un'assemblea in cui oggi appunto abbiamo la grata ventura di veder sedere tre distinti venerandi prelati: io concederò ai nostri avversari, od almeno non contrasterò, che il matrimonio, onde gli sposi conseguiscano gli effetti religiosi e l'efficacia della grazia, debba essere fatto dinanzi al parroco in conformità del prescritto dal Concilio di Trento.

Ma, o Signori, forse che il progetto del Codice civile che vi sta dinanzi impedisce agli sposi di uniformarsi a questo precetto? No, o Signori, noi regoliamo gli effetti civili del matrimonio, e prescriviamo unicamente tutto ciò che è a tal'uopo necessario. Quanto agli effetti religiosi il Codice vi rimane e deve rimanervi estraneo; esso lascia intatto agli sposi il diritto come il dovere di uniformarsi ai precetti religiosi, onde la loro unione sia legittima in faccia alla loro coscienza.

Si è detto che noi vogliamo disconsacrare il matrimonio; niente di più falso, mi si perdoni l'espressione, niente di più ingiusto.

Sia pure, come abbiain già detto, che il matrimonio dei cattolici non sia altrimenti sacramento salvo che venga celebrato a' piedi dell'altare, in presenza del parroco, noi non impediamo per nulla che gli sposi dopo aver stretto il loro nodo avanti l'ufficiale dello stato civile ed averlo fatto registrare, lo celebrino eziandio avanti il ministro della loro religione. Anzi noi abbiamo ferma fiducia e lieta speranza che così si farà sempre.

E per agevolare l'adempimento di questo religioso precetto, lasciamo libero agli sposi di celebrare il matrimonio religioso prima o dopo l'atto civile; concessione che non potè la Chiesa ottenere mai nè dalla Francia, nè dal Belgio, nè dagli altri Stati dove è prescritto il matrimonio civile, concessione, o Signori, che la Chiesa ha sempre considerato come di grande importanza, talmente che è verità storica che il Santo Pontefice Pio VII nei richiami che fece dapprima per organo del cardinale Caprara contro gli articoli organici del clero di Francia li quali contenevano la proibizione ai parroci di celebrare il matrimonio religioso prima che fosse seguito il matrimonio civile, e poscia egli stesso direttamente contro il Codice civile in occasione delle trattative per la sua trasferta a Parigi per incoronare l'imperatore Napoleone I, non si lamentò espressamente che della succennata proibizione e del divorzio.

Io non credo che questa storica verità sia ignorata da nessuno di voi, nè che possa essere contestata; tuttavia permettetemi di accennarvi due documenti positivi che la provano.

Ho percorso questa mane la nota del cardinale Caprara in data del 18 aprile 1803, comunicata al Ministro degli Affari Esteri di Francia, il principe Tayllerrand, e riferita a pag. 13, tom. 3 della storia di Leone XII, scritta dal sig. Artaud di Montor, tradotta dall'abate Cesare Rovida e stampata a Milano nel 1844, e vi ho riscontrato che il cardinale Caprara d'ordine di Sua Santità Pio VII fa vari richiami contro i detti articoli organici su diversi punti e varie materie, e si lagna quanto al matrimonio, del divieto ai parroci di celebrare il matrimonio religioso prima del matrimonio civile, quale divieto dice essere nocivo agli sposi, li quali dopo aver contratto il matrimonio civile potevansi credere sufficientemente licenziati a vivere assieme trascurando il matrimonio religioso; ed essere offensivo alla Chiesa scomandone l'autorità e causa di molestia ai suoi pastori, perchè talvolta gli sposi, dopo aver contratto il matrimonio civile, intendevano che i parroci gli ammettessero al matrimonio religioso, non ostante che vi fosse qualche canonico impedimento.

Il cardinale dice che S. S. conformemente all'insegnamento ed ai principii che uno de' suoi predecessori aveva statuiti in Olanda, non poteva vedere un tal ordine di cose senza dolore e che confidava tuttavia che le cose a questo riguardo si ristabilirebbero sul medesimo piede sul quale erano prima, e come si praticava in tutti gli altri paesi cattolici. Manifestò pure il suo dispiacere che i registri dello stato civile fossero stati tolti agli ecclesiastici, e termina la nota colle seguenti parole:

« Queste sono le considerazioni che io sono in dovere di presentare per mezzo vostro al Governo francese: io tutto mi aspetto dall'equità, dal disvernimento e dai sentimenti di religione che animano il primo Console. — La Francia a lui deve il suo ritorno alla fede, ed egli non lascerà imperfetto il suo lavoro; egli

aprà togliere tutto quello, che non può essere d'accordo coi principii e cogli usi adottati dalla Chiesa. Voi certamente seconderete col vostro zelo le sue benefiche intenzioni ed i suoi sforzi. — La Francia benedirà nuovamente il primo Console, e quelli che calunniavano il ristabilimento della religione cattolica in Francia, o che mormoravano contro i mezzi adoperati per conseguirla, saranno per sempre ridotti al silenzio. »

Non abbiamo la nota testuale di Pio VII data all'occasione dell'incoronamento dell'Imperatore; ma dalla risposta del ministro Portalis, riferita a pag. 165, vol. 2 della storia di questo Pontefice, stesso autore e medesima traduzione, rileviamo chiaramente che il solo richiamo che ancora muoveva il sommo Pontefice intorno al matrimonio civile regolato dal Codice Civile, concerneva il divorzio.

Ecco le parole testuali della risposta intorno a questo soggetto:

« Vostra Santità rappresenta che le disposizioni del Codice civile sul divorzio non sono in armonia col dogma religioso dell'indissolubilità del matrimonio e bramerebbe un cambiamento in questa parte della francese legislazione.

« La legge civile, non poteva proscrivere il divorzio in uno Stato in cui sono tollerati alcuni culti che lo ammettono e sarebbe stato in tutti i casi cosa al certo ben poco savia il cambiare ad un tratto una giurisprudenza che quindici anni di rivoluzione avevano naturalizzata in Francia, quando si passò alla compilazione del nostro Codice; in generale le leggi civili hanno solamente una bontà relativa, esse devono essere adattate alla situazione nella quale un popolo si trova; tocca al tempo il perfezionarle. Unicamente alla legge religiosa appartiene il *raccomandare* (si noti la parola) il bene assoluto che di sua natura è immutabile. Ma perchè la condotta del ministro del culto cattolico non sia mai in contraddizione col dogma che professano, Sua Maestà ha dichiarato col suo Ministro dei culti il 19 pratile anno X (8 giugno 1802) che i ministri del culto cattolico hanno la libertà di rifiutare la benedizione nuziale a quelli sposi che si volessero maritare dopo un divorzio anzi che il primo matrimonio sia disciolto per la morte di uno dei coniugi. Sua Maestà ha dichiarato che questo rifiuto non avrebbe potuto essere fondamento di un gravame innanzi al Consiglio di Stato. »

Non vi dissimulerò però, o Signori, che l'innovazione al sistema vigente in tutti i paesi dove è prescritto il matrimonio civile, non l'abbiamo accettata e non ve l'abbiamo proposta che con molta esitanza: primo perchè ci pareva assai più naturale ed anche più consono alla dignità della Chiesa che si andasse ad implorare le benedizioni del cielo dopo che il matrimonio era fatto davanti agli uomini, piuttostochè di andare a confermare davanti all'ufficiale civile ciò che si è fatto alla presenza di Dio. Secondo perchè ci si paravano innanzi quelli inconvenienti ai quali accennava

il primo giorno l'onorevole Senatore Mameli e che ora ricordava il dotto e venerando prelati che teneva la parola. Temo perchè eravamo spaventati dall'esempio che si ebbe di simile concessione nel Belgio.

In una delle passate tornate ci si è da uno degli oratori rappresentato come questa concessione abbia fatta cattiva prova nel Belgio, e si sia dovuta, dopo breve tempo, rievocare. Tollererò ancora il Senato che io rammenti questa storia, la quale farà sempre maggiormente apprezzare l'importanza della nostra concessione e la prova di fiducia che noi diamo al clero italiano.

Nel Belgio, caduto appena l'impero ed instaurato il nuovo Governo nel 1814, la reazione che è sempre figlia primogenita ed erede necessaria di tutti i violenti cambiamenti di Governo, non mancò di querelarsi subito delle disposizioni concernenti il matrimonio, dicendo che si facevano varii matrimoni davanti all'ufficiale dello stato civile, che non si potevano poi più celebrare innanzi al parroco, perchè vi ostavano canonici impedimenti, dei quali non teneva conto, nè poteva tenerlo l'ufficio dello stato civile.

Si ottenne perciò un arrestato del Re in data del 10 ottobre 1814 col quale fu prescritto che non potrebbe l'ufficiale dello stato civile ammettere i cattolici alla celebrazione del matrimonio dinnanzi a lui se non gli veniva dagli sposi presentato il certificato del proprio parroco, dal quale risultasse che non vi era verun impedimento canonico, e che nulla ostava poi al matrimonio religioso.

Ma non andò molto che si riconobbero i gravi abusi, i sommi inconvenienti che ne derivavano, perocchè accadeva sovente che il parroco rifiutasse il certificato senza voler addurre il motivo del rifiuto.

Fu forza pertanto di rievocare quella disposizione con un altro arrestato del Re in data del 7 marzo 1815. Ma in questo secondo decreto si fece un'altra concessione, quella stessa che facciamo ora noi, la libertà di fare il matrimonio religioso prima o dopo il rito civile. Mi spiace che per brevità non mi sia concesso di leggere le considerazioni che fa il Re sugli inconvenienti verificatisi per la prima disposizione.

Ebbene, o Signori, da lì a poco nuovi guai, nuovi disordini, nuove difficoltà. Abusandosi della libertà di fare il matrimonio religioso prima del matrimonio civile, questo veniva trascurato; la prole rimaneva illegittima, gli sposi dopo aver convissuto coniugalmente qualche tempo si separavano e passavano ad altre nozze. Si dovette pertanto rievocare anche questa concessione e ritornare al puro sistema francese degli articoli organici e del Codice penale.

Il Re rappresentò questi abusi in un suo messaggio alle Camere, e queste all'unanimità decretarono la detta revoca, che il Re sanzionò con Decreto delli 10 gennaio 1817.

E tanta fu la dolorosa impressione che rimase di questi abusi e la diffidenza che ne risultò, che quando

nel 1831 si fece la costituzione del regno del Belgio, vi si inserì una disposizione espressa, che costituiva l'articolo 16, per stabilire che il matrimonio civile dovrebbe sempre precedere il rito religioso.

E se malgrado questi esempi ci siamo determinati ad accettare la proposta del Governo per la libertà agli sposi di far benedire le loro nozze prima o dopo il matrimonio avanti l'ufficiale dello stato civile, si fu da prima nella fiducia che, come ci si faceva sperare, questa concessione sarebbe un mezzo di conciliazione col clero in questa parte e di appagamento agli scrupoli di alcuni degli onorevoli oppositori alla legge; e riflettendo in secondo luogo, che se mai fossero a noi riservati i disinganni che avvennero nel Belgio, il Governo ed il Parlamento non avrebbero che a seguirne l'esempio. Queste cose ho voluto dire anche affinchè servano di salutare avvertimento.

Intanto ritornando al mio proposito, io ripeto che non solamente noi non impediamo col nuovo Codice, che gli sposi adempiano al precetto religioso secondo loro suggerisce e prescrive la coscienza ma anzi facciamo tutto quanto e forse anche al di là di ciò che si dovrebbe per facilitare l'adempimento dei doveri religiosi!

Ma non basta, ci si dice, dovete impedire che siavi matrimonio civile senza matrimonio religioso. Non dovete tollerare che i cattolici vivano maritalmente senza che le loro nozze siano benedette da Dio.

Ma come dobbiamo impedirle? Volete che accendiamo il rogo, che riapriamo le carceri del santo ufficio? Avremo da fabbricare di nuovo gli istromenti, dei quali si conserva ancora orrida memoria, per tormentare quelli che non credono alla religione, o non ne praticano i precetti?

No, si risponde; questo inumano desiderio non è entrato per certo, nè entrerà mai in Senato.

Dovete impedirlo col non riconoscere legittimo altro matrimonio fuorchè quello celebrato secondo il rito della religione degli sposi.

Ma, Signori, sapete quale cosa è questo? Egli è nè più nè meno che il voler far sopportare ai figli la pena della irreligione dei genitori.

Io domando: se il Governo venisse a proporvi domani il ristabilimento della confisca, la pena dell'infamia, od altra simile, che colpisca i figli per la colpa del padre o della madre, domando, dico, se sorgerebbe una voce in Senato per accogliere una simile proposta?

Non è più dei nostri tempi, direste tutti, punire i figli per la colpa dei parenti; la carità, la giustizia, la religione vi si oppongono.

Eppure, o Signori, quando vi si dice: dichiarate che se gli sposi non adempiono al precetto religioso il loro matrimonio non sarà legittimo, non vi viene suggerita altra cosa.

Ma voglio supporre che si possa religiosamente e caritatevolmente pretendere questa cosa crudele, che offende cotanto ed in modo sì patente la più sacra delle

nostre libertà, quella della coscienza; vedete di fronte a quali insormontabili difficoltà noi ci troveremo!

Un legislatore non può preoccuparsi unicamente di teorie, il legislatore bisogna che pensi all'applicazione, bisogna che imperando sui cittadini, pensi a proteggerli, a tutelare la loro vita, le loro sostanze e la loro libertà. È facile ai dotti scrittori ed ai pubblicisti, che ci venivano citando gli onorevoli avversari, i Mittermayer, i Savigny, i Laboulaye e tanti altri di teorizzare su questo o su quell'altro sistema, di scrivere lettere erudite a Senatori eruditi. Il legislatore dalla teoria deve scendere alla pratica e di questa occuparsi eziandio ed anzi più di tutto.

Or bene, o Signori, si è alla pratica che io vi invito a pensare.

Supponete che vi sia un parroco che si rifiuti di ammettere alcuni sposi alla celebrazione del matrimonio per questo o per quell'altro motivo. Che gli sposi richiamino avanti all'autorità contro questo rifiuto; che l'autorità s'intrometta e che il parroco od il vescovo rispondano col terribile e doloroso *non possumus*. Cosa farà lo Stato in presenza del rifiuto del parroco, quando abbia stabilito che il matrimonio religioso sia obbligatorio anche per gli effetti civili?

Cosa si farà rispetto e a fronte del terribile *non possumus*, che sarà tanto più potente ed invincibile quanto sarà con più mansuetudine espresso ponendo umilmente la mano al petto ed alzando gli occhi verso Iddio.

Lo obbligherà ad assistere al matrimonio suo malgrado sotto questa o quell'altra pena corporale, o dirà agli sposi, ingegnatevi ed andate a leggere, se vi piace, la storia che vi dettava il celebre Manzoni nell'inimitabile suo romanzo dei Promessi sposi?

Lo Stato non potrebbe fare nè una cosa nè l'altra, sotto pena di abdicare ai suoi diritti di sovranità ed alla sua indipendenza, o di opprimere la chiesa, o di violare la libertà di coscienza.

Vi ha di più, io suppongo che quando un parroco, o un vescovo si rifiutassero alla celebrazione di un matrimonio, potessero ai tempi nostri e sotto l'egida dello Statuto che deve proteggere tutti, venire costretti ad una penalità qualunque: m'immagino che tutti converrete, ed i nostri avversari saranno i primi a proclamare altamente, che prima di applicare la pena si dovrà giudicare il rifiuto in un modo qualunque.

Or bene, chi sarà il giudice?

Saranno i Tribunali dello Stato o sarà la Chiesa? Se diciamo che saranno i Tribunali dello Stato gli avversari ci getteranno la croce addosso. Come, ci diranno, volete giudicare dei sacramenti? e non sapete che *coecus non judicat de colore*? E non vi ricordate che il canone ultimo della 1. parte della sezione 24. del Concilio Tridentino, dice: *Si quis dixerit, causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos, anathema sit?*

In questa parte la dichiarazione della Chiesa è dogmatica; guardatevi dalla scomunica e dallo scisma.

Saranno adunque i giudici ecclesiastici che giudicheranno in causa propria?

Ma allora, addio indipendenza nazionale, come diceva qualche oratore, addio libertà dei cittadini, addio obbligo che ha lo Stato di proteggerli se vuole essere obbedito. Siamo in piena teocrazia. Ben più, lo Statuto è lacerato in una delle parti più essenziali, in quella concernente l'amministrazione della giustizia, perchè sapete che l'art. 68 dichiara che la giustizia emana dal Re ed è amministrata dai giudici da esso stabiliti.

Non basta, avete inteso, o Signori, che in una delle scorse sedute uno dei più autorevoli avversari, vinto dalla forza della dialettica e dalla sua specchiata lealtà, mentre vi proponeva che si dichiarasse che il matrimonio deve essere contratto davanti al parroco od al pastore della religione degli sposi, pur riflettendo che in uno Stato libero possono anche esservi di quelli che non professano alcuna religione, e che tuttavia non potrebbe farsene altrettanti paria, privandoli della famiglia ed obbligandoli a vivere forzatamente in concubinato di fatto, vi suggeriva di dichiarare nel Codice che questi siano ammessi al matrimonio civile asseverando sul loro onore che non professano religione alcuna.

Tralascio, o Signori, di dirvi quanto questo sarebbe crudele e contrario alla libertà di coscienza ed ai principii di tutti i popoli civili; ma vi domando se tal sistema non sarebbe le mille volte peggiore per la religione e per la morale che il sistema puro e semplice e generale della separazione dell'elemento civile dall'elemento religioso del matrimonio.

La conseguenza di quel sistema sarebbe che due cattolici che vogliono contrarre matrimonio e trovino ostacolo nel *non possumus* del parroco o del vescovo, saranno più felici dei parrocchiani di Don Abbondio. Dichiareranno impudentemente di avere apostatato alla loro religione, di non averne più alcuna, e ciò basterà perchè l'ufficiale civile si affretti di raccogliere questa dichiarazione e di unirli in matrimonio in nome della legge.

È questo rimedio ci si propone per guarire il male che si dice derivare dal matrimonio civile! A voi, Signori, di fare la scelta, tra il preteso male ed il rimedio. Per me preferisco le mille volte quello a questo.

Io tengo per fermo, o Signori, che chiunque di voi, avversari o favorevoli, scendendo dalle astrazioni delle teorie nel campo dei fatti e dell'applicazione, e freddamente e spassionatamente meditando alle conseguenze si persuaderà pienamente che per un Governo costituzionale la separazione cotanto avversata dagli oppositori è una necessità ineluttabile, ed è quella sola che possa conciliare i diritti dello Stato con quelli della Chiesa senza che questa assorba quello, nè quello opprima questa; che è il solo che possa rispettare ad un tempo

i diritti e i doveri religiosi, e i diritti e i doveri di cittadino.

Nè si creda che gli inconvenienti che sono venuto esponendovi siano cose di pura immaginazione, che non succederanno o che succederanno rarissimamente; no, o Signori, essi succedevano pur troppo nel sistema attuale, e succederebbero incontestabilmente se si accogliesse il sistema avversario.

Io ho già accennato all'esempio del Belgio ed alla dolorosa necessità nella quale si trovò quello Stato.

Ma ho ben altre prove del mio assunto e del mio timore.

Si è parlato in una delle passate sedute del sistema del matrimonio a termini del Codice napoletano, e si è da alcuni oratori creduto di potervelo suggerire come il più perfetto modello. Ma, Signori, senza ripetervi le magagne di quel sistema, che vi veniva per propria esperienza narrando il rispettabile nostro collega, il Senatore e vescovo Di Giacomo e che già vi aveva in un altro ordine d'idee esposto l'onorevole signor Guardasigilli, vi dirò che quel sistema, anche coi suoi mille inconvenienti, non era possibile che con gli articoli 80 e 81 di quel Codice, nei quali lo Stato ordinava alla Chiesa di fare ciò che egli voleva e di non fare ciò che non voleva. È vero che questi articoli non sono muniti di alcuna sanzione penale; ma la sanzione il re di Napoli l'aveva nel suo potere assoluto e despotico, e tutti sanno come all'occorrenza egli ne usasse ed abusasse.

Altro esempio lo abbiamo nel Codice austriaco. In questo è prescritto che il matrimonio sia celebrato secondo il rito della Chiesa cattolica, ma nell'articolo 78 si vieta sotto grave pena ai parroci di ammettere al matrimonio quelli che non presentino i documenti dell'autorità civile, e questa grave pena arbitraria poteva cominciare dai piombi di Venezia ed andar a finire nella Rocca di Spielberg. E nell'articolo 79 si aggiunge che se il parroco si rifiuta a celebrare il matrimonio nei casi permessi dalla legge, le parti s'indirizzeranno al Governo, il quale provvederà, senza dubbio, coi mezzi che troverà più acconci, non esclusi quelli cui accennavo.

Anche quivi nelle antiche provincie, sia prima, sia dopo il Codice civile del 1837, il matrimonio non era legittimo se non era celebrato secondo il rito religioso.

Ma piacciavi di udire cosa diceva un egregio nostro collega, tipo prezioso e distinto fra i distinti di quell'antica magistratura piemontese, che fu già esempio di sapere e di fermezza in tutta Europa, piacciavi, dico, udire cosa diceva questo dotto magistrato nel lungo e splendido discorso che faceva già in Senato nel 1852 ed a cui si è ora riferito, nella lettera che ieri l'altro indirizzava all'onorevolissimo nostro Presidente: leale, franco e risoluto come è sempre, non dissimulava che il sistema attuale poteva essere causa di abusi, di disordini e d'imbarazzi continui pel Governo.

« Non nego, diceva, che con tal sistema è necessario

che la podestà ecclesiastica e la podestà civile procedano d'accordo: che se in quella vece (sono le sue parole) l'una adoperi separatamente dall'altra non si avranno quei reciproci vantaggi e benefizii, che dalla loro unione procedono, ma quello che più monta, sorgeranno assai facili e frequenti gli urti e le collisioni che nuoceranno grandemente e turberanno le coscienze dei cittadini. »

E quando i sostenitori del matrimonio civile gli dicevano: ma se quell'accordo non si può mantenere, se incontrerete ostacoli nel clero, come farete per vincerli? Egli franco e risoluto rispondeva: lo Stato li vincerà con l'uso sapiente, prudente e moderato di quelle potestà straordinarie ed economiche che esercitò per l'addietro e continuerà ad esercitare per l'avvenire affine di serbare incolume la sua unità, — individualità e supremazia.

E questa potestà straordinaria ed economica, sapete qual'era, era il diritto che avevano gli antichi Senati, e quindi Corti di appello, di decretare all'uopo in via economica il sequestro delle congrue dei parroci e delle prebende dei vescovi ed anche il loro bando dallo Stato temporaneo o perpetuo, dell'esercizio di quale potestà non mancano esempi.

Ora, lasciando a parte la questione legale e costituzionale, se questo diritto possa ancora esercitarsi a fronte dello Statuto, io vi domando se voi potreste metterlo in pratica. Certo è che voi non avete nel Codice nuovo, nè gli articoli che si leggono in quello di Napoli, nè quelli che stanno nel Codice austriaco e se li avete pure non potreste applicarli, perchè l'opinione pubblica si rivolterebbe se si vedesse decretare il bando perpetuo di un parroco o di un vescovo perchè non vuol benedire queste o quelle nozze. Adunque qual altro mezzo havvi che quello della separazione?

Signori, io vi prego di ben considerare e riflettere a ciò che son venuto esponendovi. Qui non v'ha scampo, o separazione, od abdicazione della sovranità con inchino alla teocrazia, od oppressione della Chiesa e confisca della più sacra delle libertà, quella della coscienza.

A fronte di questa verità ben potrei dispensarmi di tener dietro alle molte cose che si addussero contro il matrimonio civile. Io penso, o Signori, che se al dì d'oggi nella cattolicissima Spagna si facesse un nuovo Codice civile, indispensabilmente il matrimonio dovrebbe esservi regolato come noi lo proponiamo, perchè laddove vi è uno Statuto, se si vuol osservare, se la libertà si vuole che sia per tutti, non vi è altro mezzo in questa ardua materia che quello della separazione dell'elemento religioso dall'elemento civile. Ciò che è di Dio rimanga a Iddio, ciò che è di Cesare sia a Cesare.

Tuttavia io voglio esaminare rapidamente le censure che vengono fatte a questo sistema se giusto, se necessario e se ragionevole.

Ci si dice: il matrimonio civile offende il principio religioso, e pertanto viola l'art. 1° dello Statuto: esso conduce al divorzio, lede la morale, indebolisce il sen-

limento religioso nel popolo e favorisce l'indifferentismo.

Grandi parole sulle quali si sono tessuti tetri pronostici e dolorose lagnanze. Ma veniamo ai fatti, e ragioniamo volamente.

Si offende il principio religioso! e come? Con lasciar libero agli sposi di adempiere ai doveri di coscienza! con favorire questo adempimento più che non lo abbia ancora favorito verun altro Stato cattolico!

Si loda la morale, e come mai? Perchè prescriviamo le forme civili del matrimonio non solo senza impedire ma anzi con agevolare l'adempimento del precetto religioso, lediamo la morale? In verità che, o i vocaboli non suonano la stessa cosa per noi e per i nostri avversari, o io non c'intendo più nulla.

Uno degli egregi oppositori vi presentava varie tavole dei matrimoni che la benemerita società di S. Francesco Regia va promuovendo fra i concubini, che sono molti nei gran centri di popolazione e nella classe degli operai, non che delle nascite illegittime, e riferiva i confronti che fanno i dotti raccoglitori di quelle statistiche.

Ma, Signori, se si è voluto con ciò dar lode alla pia società, l'intento sarà pienamente ottenuto: io per mio conto glie la do grandissima; ma se si è creduto di poterne trarre argomento contro del matrimonio civile, vi dirò che si è commesso un grande sbaglio, un vero errore di logica.

E difatti, se tanti concubinati vi sono col matrimonio civile, che facilita maggiormente i matrimoni, giacchè la legge civile ha stabiliti minori impedimenti, quanti non ve ne sarebbero di più se il matrimonio civile non vi fosse?

Io avrei voluto, o Signori, che si fosse presentata la statistica anche delle unioni e nascite illegittime, che si hanno nei paesi dove il matrimonio deve sempre celebrarsi secondo il rito della religione degli sposi qualunque sia, per esempio, la statistica di quella immensa città che è al di là della Manica, dove appunto il matrimonio è sempre religioso, protestante, cattolico, ebraico, avreste veduto che la quantità delle nascite illegittime è ben maggiore di quella che si constata a Parigi, servata anche la debita proporzione di popolazione.

Altre statistiche avrei voluto che si fossero presentate di altri luoghi e altri tempi, e sono certo che si vedrebbe che il solo matrimonio religioso è lungi di fare i miracoli che suppongono gli avversari.

Veniamo al divorzio. Anzi tutto io devo manifestare la mia meraviglia e il sommo mio rincrescimento di avere inteso gli avversari di questo progetto di legge dirci in tutti i versi che il matrimonio civile favorisce il divorzio. Dimostrerò fra poco che ciò è un errore; ma intanto mi concedano gli onorevoli colleghi che io loro dimandi quale interesse abbiano la religione e la morale sulla quale essi piangono come sulla tomba di un defunto a causa della minaccia del matrimonio civile, qual'interesse havvi per la religione e la morale

che si presenti come inevitabile lo spettro del divorzio che li fa tanto tremare?

Io spero, o Signori, che il Senato accoglierà la nostra proposta, e che fra poco tempo il nuovo Codice sarà in vigore. Ebbene, io domando allora agli avversari che tanto insistono su questo argomento, che tanto ci vanno predicando che per esser logici dovremo noi necessariamente ammettere il divorzio, domando se dopo che questa proposta sarà legge dello Stato venisse una qualche proposta per iniziativa parlamentare, in uno dei due rami del Parlamento, per l'ammissione del divorzio, quale contegno potrebbero essi tenere a fronte dell'attuale loro linguaggio? Mi permetto eziandio di loro addimandare fin d'ora se sarebbero lieti di vedersi invocare ad autorità e come ausiliari da persone per le quali, certamente hanno essi alta e ben dovuta stima, ma ne sono distanti in politica quanto il color nero è distinto dal rosso.

Detto questo, rispondo che non è vero, nè sta in fatto nè in diritto che col sistema del Codice si favorisca il divorzio.

Si dice: ma voi considerate il matrimonio come un semplice contratto civile; quindi dovete riconoscerne la risoluzione per cause determinate o per volontà delle parti.

Ma, Signori, questo è un errore; noi consideriamo il matrimonio come un'alta istituzione sociale, la quale ha regole particolari determinate anzi tutto dall'interesse sociale, che vuole l'indissolubilità del vincolo del matrimonio per l'educazione della famiglia, la fiducia tra gli sposi, la sicurezza della vecchiaia, e per molte altre grandi ragioni.

Uno degli onorevoli nostri colleghi, il Senatore Siotto-Pintor, vi diceva nel discorso che fece nella prima seduta, che il divorzio è contro il diritto di natura; io non so se potrei andare fino a questo punto, ma ho sentito volentieri questa opinione da un dotto magistrato che in questa controversia non vi può essere sospetto, giacchè voterà con voi; e se la questione potesse essere discutibile sotto quell'aspetto, non lo sarebbe a patto veruno sotto quello dell'interesse sociale.

Si cessi adunque di parlare del divorzio. Quell'arma in mano degli avversari non può offendere che essi medesimi.

Che diremo poi del preteso indebolimento del sentimento religioso e del favorire l'indifferentismo?

Quanto alla prima accusa, l'abbiamo già le mille volte respinta. Non ne parleremo più se non ci si dicesse ancora che violiamo lo Statuto, il quale riconosce la religione cattolica come religione dello Stato.

Un rispettabilissimo nostro collega ci diceva, anche con affermazioni di ragioni personali, alle quali io presto tutta la fede per la conosciuta sua lealtà, che il senso dell'articolo 1 si è che la religione cattolica deve essere protetta dallo Stato. E sia pure: noi non abbiamo nè bisogno nè desiderio di contestarlo.

Ma cosa s'intende per protezione?

Io intendo, e tutte le persone ragionevoli intendranno che non solo si debba lasciare piena libertà alla Chiesa cattolica di esercitare il suo ministero senza recarle alcun impedimento, ma che si debba anche impedire che altri glielo arrechino.

E forsechè è avvenuto il contrario? E forsechè le leggi non puniscono quelli che recano disturbi od ostacoli all'esercizio del culto? E forsechè non si puniscono quelli che insultano i suoi ministri nell'esercizio del loro ministero?

Aduquo la protezione vi è, e vi è pienissima.

Ma, diciamo il vero, non è la protezione che in sostanza si vorrebbe, si è l'intolleranza, si è la violenza contro i cittadini per farli praticare gli atti religiosi, si è la confisca della libertà di coscienza. Ora, io domando se ciò è prescritto od autorizzato dallo Statuto?

Nemmeno gli avversari osano asserirlo, e sono ben certo che dotti ed onesti come sono, non lo pensano e neppure il vorrebbero.

Dunque il loro argomento non ha valore alcuno.

Quanto poi all'indifferentismo che si dice veda serpeggiando nelle popolazioni ce ne duole; ma chi ne è la causa?

Sapete quale è la causa di questo progressivo allontanamento della religione cattolica in Italia?

È l'inmissione dell'autorità spirituale nelle cose terrene, l'uso delle armi spirituali a tutela delle cose temporali, la guerra, più o meno latente che non si cessa di fare alla libertà, all'indipendenza nazionale, ad ogni sorta di progresso e di nazionali aspirazioni.

So bene che si va dicendo, scrivendo e predicando dai pergami che la Chiesa ha sempre combattuto e vinto o che convien che combatta sempre.

Ma badino quelli che predicano questa strana teoria che essa poggia sovra un anacronismo. La chiesa combatteva e vinceva quando il sacerdote significava sapiente, e il laico ignorante: quando la chiesa combatteva per i popoli contro i pregiudizi e la barbarie. Ma ora le veci sono cambiate, la scienza è ben lungi dall'essere patrimonio dei ministri dell'altare, salvo alcune grandi ed onorevoli eccezioni; la chiesa non combatte più per i popoli contro i tiranni, ma combatte contro i popoli e per opporsi all'acquisto ed alla consolidazione della loro libertà; non più per causa nazionale ma per veder trionfare se potesse lo straniero; essa infine non è più pel progresso e con l'avvenire, ma coi tempi passati che non possono più ritornare. Ciò essendo, la lotta non può che disaffezionare i popoli, e Dio sa dove questa andrà a finire.

E come d'altrode ci possono accusare di ingenerare e favorire l'indifferenza quelli stessi che propongono che si prescriva il matrimonio religioso secondo i riti di ciascuna comunione?

Signori, se vi è cosa che possa farvi temere di insinuare nelle moltitudini il sentimento d'indifferenza alla religione sarebbe appunto questa proposta. E difatti dicendo alle popolazioni: Io non vi ammetto al

matrimonio; salvo che lo celebriate davanti il ministro del vostro culto, ma non importa che sia più la religione cattolica che la protestante, l'ebraica, la mussulmana od altra: anzi se vi piace di dichiarare che non ne avete alcuna, che siete atei, rinnegati, sarete più presto serviti, tutti gli ostacoli saran tolti, potrete maritarvi davanti all'uffiziale dello stato civile, non è evidente che scalzate la religione cattolica, che annichilite il sentimento religioso?

Signori, io ho inteso con piacere e con soddisfazione il venerando prelado Senatore Di Giacomo dirci nel suo discorso, colf'accento di un vero pastore:

« Per carità, non ammettete cotai sistema, non dite nel Codice che il matrimonio sarà valido purchè sia fatto secondo il rito della religione degli sposi qualunque ella sia, perchè con ciò mostrate poco riguardo verso la religione cattolica e ne offendete il dogma principale che è l'intolleranza. »

Io son certo, o Signori, che non altro è il sentimento degli altri due venerandi prelati che oggi seggono con noi; ed anzi parrei che questo sentimento così naturale in un Ministro del culto cattolico trapelasse assai chiaramente benchè espresso in termini riservati e moderati, dalle parole di quello che testè favellava e che meritamente conciliavasi la vostra attenzione.

Dunque non è noi per certo che meritiamo l'accusa di favorire l'indifferenza religiosa. Soffrano in pace gli avversarii che rimandiamo questa accusa là donde è partita.

Si è citato l'esempio dell'Inghilterra, ma non si è badato che in Inghilterra la religione dominante è la religione protestante; che ora il Pontefice è la graziosa Regina Vittoria.

L'Inghilterra è logica; la sua religione non è esclusiva nè intollerante: essa crede che in qualunque religione si possa conseguire l'eterua salvezza purchè sia sinceramente praticata. Quindi non ha interesse di favorire un rito piuttosto che un altro.

Ma noi dal punto di vista religioso possiamo essere indifferenti?

Lascio la risposta agli avversarii.

Protesto che con queste osservazioni non voglio menomamente dubitare dei loro sentimenti religiosi nè che vogliano essi sacrificarli per vincere la loro causa. No, io sono persuaso del contrario.

Gli avversarii sono persone sincere, sono devoti cattolici e non vi è punto da dubitare dei loro sentimenti religiosi, ma postisi in una falsa via, sono trascinati dove per certo non vorrebbero andare.

Ma al postutto, o Signori, il sistema che noi vi proponiamo non è un sistema nuovo, è un sistema che oramai da quattro quinti del secolo è in vigore in Francia, nel Belgio, nell'Olanda, che lo è pure da 10 anni nel Canton Ticino e da circa 5 anni in alcune provincie del Regno, cioè in quelle dell'Umbria.

Ben più, fu già lo stesso sistema in vigore in tutta la penisola, e se non vi è più da poi il 1814, non è

perchè non vi abbia fatto buona prova o che le popolazioni non l'abbiano più voluto: ma perchè le fu strappato, quando il trionfo delle nordiche armi contro il grande Impero la ricacciò nelle dottrine del medio evo e le cagionò un'illade di guai e di dolori sìno a che Dio ebbe pietà di lei, e la ricompensò de' suoi lunghi dolori pei martirii sofferti con inaspettato e repentino risarcimento.

Dirò quivi una cosa che è grave al mio cuore, ma che pure è vera. Quando si è esteso il Codice sardo nelle Romagne, nelle Marche e nell'Umbria vi fu, io debbo dirlo, un momento di malumore, perchè invece del Codice Albertino non si fosse pubblicato il Codice italiano che si diceva aver lasciato tanto desiderar di sé presso quelle popolazioni; e voi ben sapete che il Codice civile di Napoleone conteneva appunto il matrimonio civile.

Ne si dica che il matrimonio civile non ha fatto buona prova in Francia, che la moralità vi abbia scapitato, che il concubinato e le nascite di prole illegittima crescono ogni giorno.

Signori, mi duole di udire troppo soventi trinciare sulla moralità delle altre nazioni, e di quella in ispecie che è la più grande e potente di Europa e forse del mondo alla quale siamo e saremo per lughiasima pezza legati ed alleati per simpatia, per riconoscenza e per interessi.

Ma vediamo che valore abbiano queste tanto meno convenienti quanto gratuite asserzioni.

Io domando agli avversari se è dal matrimonio civile che nacque in Francia, la generazione che contava li Diderot, li Voltaire, li Rousseau, e tanti altri di uguali idee religiose: se è il matrimonio civile, che ha fatto la grande rivoluzione che spaventò l'universo che inondò e la Francia e l'Europa di sangue, che inebriata, pose sugli altari la Dea Ragione.

E per contro chiederò ancora se non appartengano alla generazione venuta poi dalle unioni in cui l'elemento religioso fu distinto dall'elemento civile, i Falloux, i Montalambert, i Veuillot ed altri ardenti difensori dell'autorità della Chiesa in campo più o meno liberale, e la compatta maggioranza che spinse il principe presidente a fare la spedizione di Roma e quella che ancora attualmente nel Senato e nel Corpo legislativo spingerebbe la Francia ad una crociata in favore del Papa se non fosse trattenuta dal potente e sapiente imperatore che la governa.

Ancora un fatto io voglio addurvi. Voi ricordate, o Signori, la lunga e grave opposizione, per non servirvi di altre parole più amare, che faceva il clero della Savoia e di Nizza alla legge sul matrimonio civile nel 1852 quando fu proposta al Parlamento subalpino.

Non vi fu malanno che non si predicasse: a sentire le tisti profezie specialmente dei Vescovi della Savoia, il matrimonio civile era la rovina compiuta di quella provincia, la moralità perduta, le campagne deserte, la famiglia distrutta, l'ubbidienza al Governo impossibile:

leggete le loro pastorali di quel tempo, leggete il *Courrier des Alpes* d'allora, se potete ancora rinvenirlo, e vi sentirete rabbrivire. I Deputati della Savoia, volere o non volere, dovevano tutti rompere una lancia contro il matrimonio civile, pena di vedersi chiudere le porte dei consessi elettorali in sulla faccia da quel partito oltremontano che vi dominava.

Ebbene, vennero le annessioni alla Francia sì della Savoia che di Nizza.

La prima cosa che vi si fece si fu la pubblicazione del Codice civile francese, e con esso del matrimonio civile. E cosa avvenne di tutte quelle sì tremende opposizioni e di quei tristi vaticinii? Nessuno fiato. Dico male; il venerando prelado che era a capo dell'opposizione nel Parlamento subalpino, fece, ci si dice, qualche rispettosa osservazione, che forse non oltrepassò le mura della città di Chambéry, e tutto fu detto. Nè per quanto io sappia e creda, la Savoia è ora meno morale, meno onesta, meno laboriosa, meno ubbidiente al Governo, anzi lo è assai più che non lo fosse prima, giacchè il suo clero non si occupa di politica più come se ne occupava per lo innanzi.

A Nizza poi, dove a cagion dei miei interessi, vado soventi, le cose non avvennero diversamente. Anzi posso assicurarvi che la legge sul matrimonio civile vi è eseguita senza il menomo contrasto, senza la menoma opposizione. Quelli che vogliono contrarre matrimonio sanno che a tal fine devono mettersi in regola col parroco e coll'uffiziale dello stato civile, e lo fanno. Il giorno stabilito vanno a dichiarare il loro consenso avanti all'uffiziale dello stato civile e di seguito, prima di avviarsi al domicilio maritale, vanno ad invocare la grazia divina, e a far benedire le loro nozze. Pui assicurato dai degni magistrati della città e dal venerando vescovo della diocesi, cui mi legano sempre grati vincoli d'amicizia, che neppur un caso havvi in quella onesta e mite popolazione di matrimonio civile che non sia stato subito benedetto dal parroco. Rammento anche, o Signori, un aneddoto che merita di essere riferito.

Nella penultima estate avendo io avuto occasione di parlare colà con un distinto e venerando prelado francese cadde il discorso sulla legge del matrimonio, e desideroso di raccogliere dalla sua bocca sicure nozioni, gli domandai come le cose procedessero in Francia intorno alla celebrazione dei matrimoni, e questo preclaro Antiate mi assicurò che nella sua diocesi non gli constava vi fosse alcuno che non avesse fatto benedire dal parroco il matrimonio fatto davanti all'uffiziale dello stato civile, e mi soggiunse:

Se mai ve ne fosse qualcheuno, non sarebbe che qualche sciagurato, che cadrebbe sotto la riprovazione generale e che se non essendo ammesso al matrimonio religioso per qualche insuperabile impedimento canonico, non avesse potuto attenersi al matrimonio civile prescinderebbe dall'uno e dall'altro.

Io ho rifiutato lungamente a queste sapienti parole e mi sono detto sovente tra me e me: Ecco dove si

giunge coi sistemi assoluti! Per impedire il matrimonio civile non benedetto dal parroco, si corre rischio di spingere al possesso libero e temporaneo della donna, alla procreazione della prole senza creare la famiglia, al vero concubinato di fatto di cui ci si presentano le dolorose statistiche!

E quivi mi si permetta ancora che a quelli che tanto lamentano il matrimonio civile, e principalmente all'onorevole Senatore che faceva l'applaudito paragone tra la famiglia benedetta dal parroco e la famiglia congiunta dal Sindaco, io domandi se non sono figli di queste famiglie quei valorosi e generosi soldati francesi che da trent'anni per rispetto alla disciplina e per amore del nazionale vessillo versano il loro sangue sulle coste d'Africa dove si è insediato un vescovo che vi propaga la fede di Cristo; che hanno versato e versano il loro sangue nel Messico, nella China, nella Cocincina, per difendere l'onore nazionale, introdurre la civiltà e proteggere i missionari cattolici, e più di tutto quei generosi e valorosi che congiunti ai nostri soldati hanno tanto contribuito al nostro riscatto nazionale.

E se sono sorti dalle famiglie congiunte dal Sindaco quei mostri che... ma quivi mi arresto nel paragone. Carità di patria non mi permette di terminarlo.

Da ultimo un grave oratore vi diceva che se si raccogliesse il voto universale della nazione, la legge sarebbe respinta.

Ebbene, o Signori, mi permetta il Senato che io gli dica che l'esperienza a cui ci sfida l'onorevole oppositore fu già fatto nel 1852. Voi avete inteso che la legge sul matrimonio civile fu proposta in allora alla Camera subalpina e da essa adottata a grande maggioranza e che venuta al Senato vi fu respinta per un voto.

Il Ministero invece di appigliarsi ad un partito diretto verso il Senato per vincere quella debole maggioranza, consultò la nazione, sciogliendo la Camera e rimandando i Deputati che avevano votato il matrimonio civile avanti i loro elettori. Ed il verdetto della nazione fu favorevole alla legge perchè tutti quei Deputati furono rieletti.

La legge non fu per allora riproposta perchè vennero la spedizione di Crimea, ed altre preoccupazioni politiche che richiamarono l'attenzione del Governo e del Parlamento, ma tengo per certo che se fosse stata riproposta, il Senato ossequente alla volontà della nazione legalmente manifestata nei comizi, l'avrebbe approvata senza difficoltà.

Signori, nel 1852 l'opinione avversaria prevalse per un sol voto. I principii liberali hanno al certo progredito, e nel Senato non vi sarà stato tanto progresso per guadagnare un voto nella questione del matrimonio civile?

A voi la risposta.

Avrei ancora molte cose a dirvi...

(Voci rumorose d'interruzione.)

Senatore De Foresta, proseguendo. Non si spaventino gli onorevoli interruttori: stavo appunto per dire

che vedendo il Senato impaziente di passare ai voti, ponevo fine al mio discorso benchè potersi ancora aggiungere altri riflessi.

Mi rallegro di questa premura, la quale mi fa sperare di essere già riuscito ad infondere la profonda mia convinzione nell'animo vostro.

Voci. Bravo bene.

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare per parte del mio collega il Ministro delle Finanze due progetti di legge già stati adottati dall'altro ramo del Parlamento; l'uno per l'impianto delle officine per la fabbricazione delle marche da bollo e dei francobolli postali; l'altro pel pagamento di debiti della Casa Borbonica.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi due progetti.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Douando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Ho l'onore alla mia volta di presentare un progetto di legge già stato votato nell'altro ramo del Parlamento, relativo ad alcune disposizioni forestali per le provincie di Perugia, Ancona, Ascoli, Macerata, Pesaro ed Urbino.

Presidente. Do atto eziandio al signor Ministro d'Agricoltura e Commercio della presentazione di questo progetto di legge.

Signori Senatori, fra le varie proposte le quali si sono avvicendate nella discussione che da parecchi giorni occupa tutta la nostra attenzione, io credo che la priorità per diritto appartenga alle due proposizioni dei signori Senatori Mameli e Ghiglini; ambedue hanno qualche rapporto comune in quanto che si risolvono propriamente in una sospensione delle vostre deliberazioni; però la proposta del Senatore Ghiglini ha qualche portata più positiva, in quanto che nella medesima si comprenderebbe anche l'approvazione del Codice civile tutto intero, meno la parte concernente il matrimonio civile, la quale si vorrebbe rinviare all'esame della futura sessione parlamentare, invece la proposizione Mameli ha più le condizioni di proposizione sospensiva, come ben può scorgersi dai termini in cui è concepita.

Ne dò lettura:

« Il Senato accettando in massima il sistema del Codice dell'ex-regno delle Due Sicilie sanzionato nel 21 di maggio nel 1859, in quanto spetta all'argomento del matrimonio civile e religioso, ordina il rinvio del titolo 5, lib. 1, del progetto di Codice civile pel Regno d'Italia, che cade in esame, alla Commissione, acciò, avute presenti anche le disposizioni del Codice civile parmense, e le osservazioni del proponente, e, sentito ove d'uopo

nuovamente il medesimo, formuli il nuovo progetto, rassegnandolo al Senato per le ulteriori deliberazioni.»

Il Senato vede che si tratta di sospendere la discussione del progetto di Codice nella parte appartenente al matrimonio civile fino a che la Commissione, cui si propone il rinvio, lo abbia riesaminato ed abbia formulato un nuovo progetto; e con ciò si sospende ogni discussione in proposito.

Senatore **Mameli**. Domando la parola per sviluppare il mio ordine del giorno.

Presidente. Non si può.

Voci. Ha parlato due volte.

Senatore **Mameli**. Io devo svolgere la mia proposta, non intendo rinnovare la discussione.

Presidente. Ella ha già dichiarato che intendeva riferire i ragionamenti interi che ha fatto, nelle due volte che ha parlato, a conferma e spiegazione del suo ordine del giorno.

Senatore **Mameli**. Avendo il Relatore nel suo discorso alquanto travisato i termini della questione, è necessario che io la riduca al genuino suo aspetto ed al vero suo valore, affinché il Senato nel dare il suo voto non sia tratto in errore. Inoltre essendomi fatto uso di vari documenti dei quali non si era dato cenno nella discussione, staccandone brani, a mio avviso, inconcludenti, è dopo che io possa valermi di fatti più positivi e di argomenti di tutta evidenza per far trionfare la verità, tenendomi sempre negli stretti limiti della mia proposta.

Presidente. Io non credo che si possa meglio stabilire lo stato della questione, che rileggendo le parole identiche in cui la sua proposta è concepita.

Voci. Sì, sì, bravo.

Presidente (la rilegge).

Senatore **Mameli**. Ma mi permetta...

Presidente. Non posso permettere.

Chi approva l'ordine del giorno del Senatore Mameli, sorga.

(Il Senato non approva.)

Senatore **Mameli**. Mi si lasci almeno la soddisfazione della controprova.

Voci da una parte. Sì, sì, la controprova è di diritto.

Voci dall'altra.. Non si può più far controprova dopo proclamato il risultato della votazione.

Senatore **Scalofa**. Domando la parola. Io credo che dopo che si è pronunziato il risultato della votazione, essa non può esser posta in dubbio; ad ogni modo credo che si possa anche fare questa controprova purchè non sia un precedente...

Senatore **Notta** (con forza). Io mi oppongo a questa nuova votazione, la quale potrebbe essere un antecedente pericoloso.

Presidente. Il Senato sarà giudice sulla convenienza o non di questa controprova.

Chi crede che la controprova chiesta dal Senatore Mameli si possa fare, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Si passa ora alla proposta del Senatore Ghigliani, la quale avrebbe presso a poco lo stesso scopo di quella del Senatore Mameli, ma ne differisce in ciò che intanto approverebbe il Codice civile nelle altre sue parti, escluso il titolo 5 del libro primo; essa è così concepita:

« Si propone al Senato che, approvando la pubblicazione del Codice Civile in tutte le altre parti, rimandi alla prossima sessione parlamentare l'ulteriore discussione e deliberazione sopra il titolo 5 del libro primo. »

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola. Io non intendo far la menoma discussione; osservo solo che le due proposte del Senatore Ghigliani dovrebbero essere disgiunte, in quanto che altro è l'approvazione del Codice civile in tutte le altre parti escluso il titolo 5 del libro 1, ed altro la sospensione ed il rinvio della discussione di questa parte del Codice alla prossima sessione parlamentare, in quanto che la prima di esse approverebbe l'intero Codice senza che si fosse discusso.

Presidente. Parmi di aver già dichiarato che la proposta dal Senatore Ghigliani era concepita in termini tali da dovere necessariamente essere disgiunta...

Senatore **Ghigliani**. Domando la parola per dichiarare che acconsento pienamente che si riformi la mia proposta, togliendosi ciò che dispiace all'onorevole Senatore Arnulfo, cioè, che si sopprimano le parole « approvando la pubblicazione del Codice civile in tutte le altre parti. »

Presidente. L'unica differenza dunque che vi sarebbe tra la proposta del Senatore Mameli, e quella del Senatore Ghigliani, il quale acconsente alla soppressione della prima parte della sua proposta, consisterebbe in che il Senatore Mameli voleva che la questione del matrimonio civile fosse rinviata alla Commissione perchè formulasse il nuovo progetto, ed il Senatore Ghigliani invece vorrebbe che l'ulteriore discussione e deliberazione di questa questione si rinandasse alla prossima sessione parlamentare.

Metto ai voti la proposta Ghigliani come venne da lui ristretta.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Senatore **Cadorna**. Domando la controprova.

Presidente. Chi disapprova la proposta dal Senatore Ghigliani, voglia sorgere.

(Non è approvata)

Vengono ora altri emendamenti ai quali darò la priorità secondo l'ordine in cui sono stati presentati. Il primo è quello del Senatore Chigi.

Senatore **Chigi**. Dopo la votazione che ebbe luogo testè, io ritiro il mio emendamento.

Presidente. Viene allora l'emendamento del Senatore De Gori, che è l'ultimo che è stato presentato; esso è una rettificazione e aggiunta all'articolo 85.

Senatore Mameli. Rigettando la mia prima proposta alla quale si è voluto attribuire il carattere di meramente sospensiva, mentre per altro era nel fondo di merito, e tendente a sancire un principio sul quale avrebbe dovuto essere riformato il progetto, non è pregiudicato il mio diritto a proporre altri emendamenti.

Presidente. Ella avrà la parola dopo il Senatore Corsi che l'ha pur dimandata.

L'emendamento del Senatore De Gori all'articolo 85 è il seguente:

« Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dall'ultima pubblicazione, e se non consta della celebrazione di esso, secondo il rito dei contraenti. »

Il Senatore De Gori mi ha dichiarato che intendeva che il discorso da esso pronunciato scrivesse di sviluppo al suo emendamento,

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Voci. Si faccia la controprova.

Voci. No, no, non è domandata.

Senatore Scialoja. Domando la controprova.

Presidente. Chi non approva l'emendamento del Senatore De Gori, voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Viene ora il turno di un emendamento annunziato dal Senatore Corsi, del quale igooro il tenore.

Senatore Corsi. Rinunzio.

Presidente. Ha la parola il Senatore Mameli.

Senatore Mameli. Gli altri due emendamenti che sto per proporre non hanno bisogno di ulteriore sviluppo. Essi sono del seguente tenore: il secondo è letteralmente preso dal Codice per le Due Sicilie.

« Quelli che avranno contratto un matrimonio meramente ecclesiastico, non potranno, durante il medesimo, neppure con reciproco consenso celebrare validamente matrimonio civile con diverse persone. »

L'altro conforme all'articolo 162 dello stesso Codice per le Due Sicilie è così concepito:

« Il matrimonio è vietato per coloro che siano legati da voto solenne o dagli ordini sacri. »

Presidente. Sottopongo alla votazione del Senato questi due emendamenti, nell'ordine col quale sono proposti. Non ho bisogno di chiedere se siano appoggiati in quanto che nella discussione sin qui fatta molti oratori hanno parlato in tal senso.

Il primo emendamento è questo:

« Quelli che avranno contratto un matrimonio meramente ecclesiastico, non potranno, durante il medesimo neppure con reciproco consenso, celebrare validamente matrimonio civile con diverse persone. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Viene ora l'altro emendamento;

« Il matrimonio è vietato fra coloro che sono legati da voti solenni e dagli ordini sacri. »

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E. Io intendo di spiegare il mio voto in ordine a questo emendamento. L'impedimento che il proponente vorrebbe che si ponesse nel Codice, nella sua sostanza io l'approverei. Se me ne astengo, è solo perchè desidero che la legge d'unificazione possa compiersi senza la necessità che ritorni all'altro ramo del Parlamento.

Siccome però nell'art. 2. della legge è fatta facoltà al Ministero d'introdurre quelle modificazioni anche di sostanza, che, senza alterare i principii direttivi del Codice, sieno credute opportune, per conseguenza dichiaro fin d'ora, che il mio voto negativo a questo emendamento non deve impedirmi, che quando si discuta paritemente il Codice, io possa proporre, come suggerimento al Ministero, l'introduzione di questa modificazione e di questo impedimento.

Ho creduto dover dare questa spiegazione, affinchè vedendosi che non voto l'emendamento, non si creda che io non possa più parlare a questo riguardo.

Senatore Sclopis. Domando la parola per avere uno schiarimento positivo e categorico dal signor Ministro Guardasigilli.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sclopis. Il signor Ministro Guardasigilli nella questione che ci preoccupa, l'ultima volta che ha parlato, dichiarò che egli non voleva assolutamente adottare una proposizione decisa quanto al matrimonio delle persone insignite degli ordini sacri, e che rimetteva questo alla giurisprudenza dei tribunali.

Veramente fui sorpreso che quando si fa una legge e che si deve prevedere un caso così importante come questo, il Ministro proponente dica, che se ne rimette alla giurisprudenza dei tribunali. Questo mi fa dubitare che appunto nell'applicazione delle facoltà che si danno al Ministero, si lasci molta e troppo larga autorità alla giurisprudenza dei tribunali, come dicevo quando ebbi l'onore di parlare la prima volta.

Ma frattanto io domando che il signor Ministro proponente il Codice, dichiararsi apertamente, se nel suo modo di vedere, le persone insignite degli ordini sacri siano o non capaci di contrarre il matrimonio civile.

Io spero che l'onorevole Ministro della Giustizia mi darà una risposta categorica; spero che non vorrà lasciare questa apertura all'incertezza, la quale dimostrerebbe una grandissima esitazione od una dissimulazione nei principii direttivi.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io sono grato all'onorevole Senatore Mameli ed all'onorevole Senatore Sclopis di avermi pòrto occasione a meglio schiarire e spiegare gli intendimenti del Ministero.

Se non erro, a me pare, che quando ebbi l'onore di esporre in lungo discorso il concetto e il modo di ve-

dere del Ministero intorno alla grave questione che si è sollevata, cioè se convenisse o non di inserire nel Codice civile una disposizione, la quale a somiglianza del Codice napolitano, prescrivesse il divieto del matrimonio a coloro che sono insigniti di ordini sacri o legati da vincolo religioso; allora prendendo ad esame questa quistione, non nuova in Francia e con varie fasi dalla giurisprudenza agitata, io dichiarai come la vostra Commissione che ebbe a studiare il progetto di legge non riconobbe punto la convenienza di formarlo subbietto di un'apposita disposizione, imperocchè fedeli noi ai nostri principii, al nostro programma di tenerci strettamente rinchiusi nella cerchia dell'atto civile e di lasciare nella pievezza sua il compimento dell'atto religioso, noi credemmo che non fosse il caso di inserire cotale impedimento meramente religioso in un'apposita disposizione di legge nel Codice civile.

Per altra parte noi pur considerando quali gravi ed alti rispetti di pubblica moralità non consentissero che il prete legato dagli ordini sacri potesse offrire spettacolo veramente ignominioso alla società e che potrebbe essere cagione di scandalo a tutti, credemmo e crediamo ancora che l'interpretazione giudiziaria, che la giurisprudenza potesse come in Francia...

Senatore Sclopis. Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia.... abbastanza provvedere e supplire, inquantochè siamo persuasi che il senso religioso e della pubblica moralità sarà certamente più forte ed efficace di quello che si potesse consacrare nel Codice civile.

Noi crediamo adunque, per meglio spiegare il mio concetto, che laddove si presentasse all'uffiziale dello stato civile un prete, ed un prete ancora insignito del suo carattere sacro, costui potrebbe essere rinvitato ai tribunali ed all'autorità giudiziaria, perchè sia definita la questione della sua capacità a contrarre matrimonio.

Faccio una seconda ipotesi. Altrimenti accadrebbe quando il prete per avventura si avvisasse di apostatare e passare a ragione d'esempio al culto valdese o al culto israelitico.

Per quest'uomo, come già dicevo ed ora lo ripeto, che è colpito dalle censure ecclesiastiche ed espulso dal seno della Chiesa, anche col regime del matrimonio ecclesiastico non si troverebbe modo di vietargli la celebrazione di un matrimonio secondo il rito della nuova religione che avesse abbracciata. E parimenti credo che il potere civile non potrebbe nemmeno arrogarsi questo diritto e questa facoltà. Egli è per ciò che io credo che nel Codice non rimanga alcuna lacuna e che la giurisprudenza ben potrebbe supplire al silenzio della legge provvedendo sui casi occorrenti.

E qui mi sia lecito di aggiungere uno schiarimento. In Francia nessuno ignora come questa quistione fosse stata variamente dibattuta e nella scuola e nel foro.

Il Merlin si sforzò in una sua requisitoria presso la Corte di cassazione di far trionfare l'opinione della validità del matrimonio dei preti, ma questa opinione del

Merlin, sebbene fosse appoggiata e seguita dalla Corte di cassazione e professata eziandio da molti e gravi scrittori francesi, tra i quali il Thoullier e il Demolombe, tuttavolta la giurisprudenza che a me pare più consentanea ai buoni e veri principii si allontanò da questa interpretazione più larga e tenne fermo ai principii più severi, che sono quelli che l'onorevole Senatore Sclopis sostiene e raccomanda.

Ed io non dubito che, quando noi lasceremo cotale questione nel dominio della giurisprudenza, essendo che si tratti di cosa così delicata, così consentanea alla pubblica moralità, non dubito, dico, che la giurisprudenza farà omaggio al pubblico costume, alla moralità pubblica.

Queste mie spiegazioni, spero, varranno a tranquillare abbastanza l'onorevole mio amico il signor Senatore Sclopis.

Presidente. La parola è al signor Senatore Mameli.

Senatore Mameli. Ringrazio il signor Ministro della fatta dichiarazione, ma non la credo sufficiente ed accettabile per lo scopo che mi propongo. Posta la regola, che tutti i cittadini possono contrarre matrimonio, esclusi quelli ai quali è dalla legge stessa vietato, i tribunali non possono, senza contravvenire alla medesima, seguire altra norma nel giudicare.

Ora fra gli esclusi non essendo compresi i vincolati da ordini sacri o da voto solenne religioso, non vedo come possano i tribunali estendere la proibizione. Questo sarebbe affatto nuovo e strano poichè equivale in sostanza alla dichiarazione, che si vuole sancire la legge col proposito di violarla. Comprendo come possa essere avvenuto in Francia che si sia formata una giurisprudenza, che non era in armonia col Codice civile, poichè intervenne, dopo la promulgazione del medesimo, una decisione imperiale sul rapporto del Gran Giudice e del Ministero dei Culti, con cui si dichiarò non doversi tollerare il matrimonio degli ecclesiastici, i quali dopo il concordato si fossero posti in comunicazione coi loro vescovi, ed avessero continuato o ripreso l'esercizio del loro ministero, stantechè in un Governo assoluto, quale era quello di Napoleone I, poteva tener luogo di legge la volontà dell'Imperatore in qualunque forma espressa e successivamente confermata dalle sentenze dei Tribunali. Ma questo sistema è inconciliabile in un regime costituzionale; quindi è indispensabile che le suddette eccezioni si esprimano nella legge, se si vuole che abbiano un valore.

Presidente. La parola è al Senatore Sclopis.

Senatore Sclopis. L'onorevole Senatore Mameli ha già preoccupato quanto io desiderava di dire sulle dichiarazioni del signor Ministro della Giustizia.

Io non soggiungerò altro, fuorchè credo che nella sua equità il signor Ministro della Giustizia intenderà come sarebbe sconvenevole che essendo posta la quistione in termini precisi, non si risolvesse legislativamente.

Poichè si ha un'opinione determinata, come l'ha accennata l'onorevole signor Guardasigilli, son certo che egli, poichè ve ne ha bisogno, avrà il coraggio della propria opinione e vorrà formulare i due articoli che ha indicato.

Ministro di Grazia e Giustizia. Sono dolente che l'onorevole conte Sclopis abbia voluto dare alle mie parole una interpretazione che per verità io non potrei accettare: io credeva di avere abbastanza chiarito il mio concetto per dimostrare al Senato che pensatamente la Commissione e poscia il Ministero hanno creduto che il silenzio della legge non fosse, che la consacrazione dei nostri principii, del nostro sistema; ed è in conseguenza di questo mio concetto che ho dichiarato che l'interpretazione giudiziaria potrà abbastanza provvedere a questo bisogno e trovar modo di evitare il pericolo di uno scandalo. Ora io domando se noi possiamo ragionevolmente sconvolgere tutto il nostro sistema per inserire una dichiarazione legislativa la quale avrebbe la conseguenza di recar la contraddizione nel nostro sistema?

Imperocchè se noi abbiamo creduto di consacrare il sistema dell'assoluta separazione dell'atto civile dal rito religioso, io vi domando dunque se in questa via lubrica entrando, nella quale ci vorrebbero trarre i precipitanti, noi ci potremmo fermare agli ordini sacri, e non saremmo tratti dall'inesorabil logora ad invadere precisamente il campo religioso, dal quale vogliamo tenerci lontani.

Non possiamo dunque ammettere la dichiarazione legislativa, come desidera l'onorevole conte Sclopis, circa gli impedimenti degli ordini sacri, perchè, lo ripeto, non vogliamo invadere il campo religioso e non vogliamo rovesciare il nostro sistema.

Se l'onorevole conte Sclopis volesse tenersi pago, delle mie dichiarazioni, io lo pregherei a desistere dalla sua proposta.

Senatore Mameli. La questione cui ha dato luogo il secondo dei due emendamenti che ho proposto, può essere riguardata sotto due aspetti, cioè religiosa e morale. È veramente oggetto della più alta moralità, per gli scandali e conseguenze che ne derivano e già da me ampiamente sviluppate, il matrimonio di ecclesiastici, e molto più di persone legate da voti solenni.

Tanto meno dovero attendermi tale opposizione per parte del signor Ministro e della Commissione, giacchè si dichiarò in termini i più espliciti nella relazione, che per un riguardo alla religione dominante, si volevano rispettare gli impedimenti dogmatici, del novero dei quali è quello di cui è parola.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Dopo le spiegazioni date sopra l'emendamento che ora si pone ai voti, io credo debito del presidente il chiamare su tali spiegazioni l'attenzione speciale dei votanti. Non si dissente infatti da nessun canto che il pensiero racchiuso nell'articolo sia degno di generale approvazione: si oppone solamente dal Mi-

nistro, che la proposta non sia appropriata ad una legge la quale vuolsi circoscritta agli interessi esclusivamente civili. Io pertanto deggio notare, che per coloro i quali intendono respingere l'emendamento, il loro voto non ha così la portata di un giudizio di merito, come di un giudizio di opportunità.

Senatore Sclopis. Importa il merito! Prego il signor Presidente di volermi accordare la parola.

Senatore Cadorna. Domando che si legga la proposta e che si voti.

Presidente. Ha la parola il Senatore Sclopis.

Senatore Sclopis. Io credo che la questione è semplicissima. Si tratta di una disposizione precisa per cui le persone insignite di ordini sacri e quelle che hanno professato voti solenni non sarebbero, a termini dell'attuale legge civile ammissibili a contrarre il matrimonio civile.

Questo è il concetto dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Mameli; non vi è nulla di sospensivo; si tratta d'introdurre un articolo là dove il signor Guardasigilli vuol lasciare una lacuna.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. È obbligo dell'Ufficio Centrale di spiegarci anche egli sull'emendamento in discussione. L'Ufficio Centrale respinge questo emendamento. Lo respinge perchè, come diceva ottimamente l'onorevole Guardasigilli, questo emendamento falserebbe il sistema del matrimonio civile fondato intieramente e necessariamente sovra la separazione dell'elemento religioso. Se noi ammettessimo la proposta che vien fatta, cadrebbe tutto il sistema e quello che è peggio, non non sapremmo più dove andremmo a fermarci.

Il nostro sistema è che noi rispettiamo tutte le prescrizioni della Chiesa, ma non crediamo che debbano far oggetto delle disposizioni del Codice, il quale deve rimanervi estraneo.

In Francia, o Signori, quando si è fatto il Codice civile, non si è punto parlato del matrimonio dei preti nè di quelli legati da voti solenni di castità; e notate che, come ho detto nel mio discorso, non vi fu nemmeno alcun richiamo per questo silenzio: quando la questione si presentò davanti i tribunali, essi la risolvettero come credettero che lo dovesse essere.

Lasciamo noi pure, come vi diceva l'onorevole signor Ministro, questa questione alla giurisprudenza. Quando vi fosse qualche temerario sacerdote che volesse violare il suo voto di castità e contrarre matrimonio, i tribunali decideranno conforme a ragione e giustizia; noi non dobbiamo ora preoccuparcene. L'Ufficio Centrale adunque respinge, ripeto, questo emendamento, e vi prega di respingerlo, se non volete contrastare e distruggere il sistema su cui poggia, in questa parte, il proposto Codice e contraddire il voto favorevole che gli avete già dato, respingendo gli altri emendamenti.

Voci. Ai voti, ai voti.

Senatore Di Giacomo. Vorrei essere dilucidato sovra

una cosa: se si portasse al tribunale competente, l'azione da chi sarebbe promossa?

Senatore **Cadorna**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cadorna**. Se si intende di promuovere qui tutte le questioni e casi giuridici che possono occorrere nel Codice, noi non voteremo la legge neppure in un anno.

Senatore **Sclopis**. Prego il signor Presidente di voler rileggere l'emendamento.

Presidente. Lo rileggo (*Vedi sopra*).

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvato.)

Senatore **Cadorna**. Si faccia la controprova.

Presidente (*dopo la controprova*). Il Senato non approva.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

Senatore **Mameli**. Rimangono ancora a votarsi due emendamenti da me proposti.

Varie voci. Ai voti, ai voti.

Senatore **Valerio**. Io domando se non si procede alla votazione dell'articolo che implica l'approvazione del matrimonio civile.

Presidente. Nella prima parte dell'articolo si comprende non solamente il matrimonio civile, ma si contengono ancora tutte le altre disposizioni del Codice civile, quindi la votazione non può aver luogo che complessivamente.

Senatore **Cadorna**. Se mi permette il Senato, dirò due parole unicamente per chiarire l'importanza della votazione testè fatta.

Or ora si sono rigettati gli emendamenti i quali avevano per iscopo di variare in qualche modo il sistema intorno al matrimonio che trovasi nel Codice civile; ma finora il sistema del Codice civile non è votato, perciò è da ritenersi che la questione a questo riguardo è ancora aperta. Dico ciò perchè si sappia da tutti che si deve ancora votare definitivamente l'articolo.

Presidente. È necessario che a tutti sia chiaro qual è la portata del voto che si è dato testè.

Le cose sono troppo gravi perchè in materia di tanto momento si possano intercalare inutili parole.

Il voto or ora emesso non è altro che il rigetto degli emendamenti proposti sul matrimonio civile: altra votazione avrà luogo sul Codice civile del quale fa parte la legge che attualmente ci occupa.

Senatore **Cadorna**. Mi perdoni il Senato se dimando di aggiungere qualche parola; la questione è troppo importante, è necessario quindi che tutti ci intendiamo.

Io sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto

l'onorevole signor Presidente; quindi ora non rimane più che a votare il primo numero dell'articolo nel quale si parla del Codice civile.

Presidente. Ciò avrà luogo dopo che saranno esauriti gli altri articoli.

Senatore **Cadorna**. Ora io domando che la questione speciale relativa al matrimonio civile sia chiusa, acciò non si abbia ancora domani ad incominciare la discussione sul medesimo.

Senatore **Scialoja**. L'onorevole nostro Presidente ha detto che ci sono altri due emendamenti: questi non riguardano il matrimonio civile, ma altre parti del Codice civile.

Senatore **Cadorna**. Domando che piaccia all'onorevole signor Presidente di dichiarare chiusa la discussione speciale sul matrimonio civile.

Presidente. Essa è chiusa di fatto; ma siccome sento ripetere voci ai voti, e ciò mi significa che havvi chi aspetta una novella votazione sull'argomento ora esaurito, perciò a chiarimento di chi può non avere sufficiente pratica delle discipline parlamentari, io deggio far conoscere, che dopo la proclamata reiezione di tutte le proposizioni opposte a quella parte del Codice civile, che riguarda il matrimonio civile, non altre votazioni possono aver seguito, che le seguenti. Il matrimonio civile è solamente una frazione del Codice civile. Questo Codice enunciato nell'articolo primo della legge di unificazione, non è che la decima parte dell'articolo medesimo. Allorchè pertanto esaurite le altre discussioni che possono sorgere, e sono già annunziate, nelle altre parti di esso Codice, potrà il Codice intero esser sottoposto a votazione, si provocherà per alzata e seduta un voto complessivo. Più: allorquando sarà compiuta la disamina dei dieci Codici ed allegati, che tutti son contenuti nell'articolo primo del progetto, io dovrò sottoporre ad altra votazione più complessiva l'intero testo dell'articolo primo. Finalmente la votazione per squittinio, che pareva ora desiderata dai richiamanti, non potrà aver luogo, se non dopo che, disaminati e sottoposti a votazione separata gli altri cinque articoli, che compongono il progetto, possano raccogliersi nella urna i voti riguardanti la legge tutta quanta.

Invito il Senato a radunarsi domani negli uffici alle ore 12 perchè si hanno da esaminare leggi di urgenza.

L'ordine del giorno per domani è il seguente:

Alle 12, riunione negli uffici per l'esame del progetto di legge sull'esercizio dei bilanci del 1865 e di quelli distinti coi numeri 203, 208 e 209.

Al tocco seduta pubblica pel seguito della discussione della legge sull'unificazione legislativa del Regno.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).